DCCLV SEDUTA

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione da parte di Commissione speciale) . . . . . *Pag.* 30198

(Trasmissione) 30198

Disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE . . . . . 30201, *passim* 30234
DELLA SETA 30203
TUPINI . . . . . 3020 , *passim* 30235
CONTI 30204, 30227, 30229
LABRIOLA 30206, 30229
PERSICO 30209, 30227
RIZZO Giambattista 30209, 30227
FRANZA 30211, 30231, 30236
TERRACINI, *relatore di minoranza* . . . . 30214, *passim* 30236
PANETTI 30215
TOSATTI 30216
LAMBERTI 30216, 30228
RIZZO Domenico, *relatore di minoranza* . . 30217, 30234, 30238
JANNACCONE 30219
DONATI, *relatore di maggioranza* 30220, 30231, 30233, 30237
SCELBA, *Ministro dell'interno* . . . . . 30222, *passim* 30237
DE LUCA 30227, 30228, 30234
RICCIO 30229
CINGOLANI 30230
COSATTINI 30231, 30234
MASTINO 30232
ITALIA 30235
BISORI 30236

Interpellanze:

(Per lo svolgimento):

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . *Pag.* 30238
DE LUCA 30238

(Annunzio) 30238

Interrogazioni (Annunzio) 30239

Per un incidente occorso al deputato Calosso:

COSATTINI 30198
TUPINI 30199
FRANZA 30199
GIUA 30199
BANFI 30200
MACRELLI 30200
SCELBA, *Ministro dell'interno* 30201
PRESIDENTE 30201

Sul processo verbale:

PRIOLO 30107

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

PRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. Mi associo con animo profondamente commosso alle parole di rimpianto, pro-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

nunciate ieri dai colleghi Tonello, Salomone e Lavia per la scomparsa degli onorevoli Nicola Lombardi e Nicola Siles, ambedue illustri e generosi figli della terra di Calabria.

Nicola Lombardi, valoroso avvocato e deputato per quattro legislature, ricoprì importantissime cariche politiche, amministrative e forensi, lasciando ovunque tracce incancellabili del suo fervido ingegno.

E ricordo con profondo senso di nostalgia la efficace propaganda socialista, che egli faceva con parola vellutata e suadente a me ed a molti altri, allora giovanissimi, che aprivamo i cuori e le anime ai nuovi grandi ideali di libertà e di giustizia in difesa delle classi oppresse e diseredate.

Nicola Siles, nato nella mia città, dopo essere stato da giovane in Inghilterra, in America, in Svizzera e in Germania, tornato in Italia, diede impulso vigoroso ed efficace alle industrie ed ai commerci della Calabria, superando difficoltà gravi, vincendo ingiuste diffidenze, sempre animato da fervore encomiabile e da tenace spirito di rinnovamento sociale.

Militante nelle file del partito popolare fin dalla sua fondazione, venne eletto deputato prima al Parlamento del fascismo, e più tardi membro dell'Assemblea costituente; ebbe inoltre moltissime cariche nelle pubbliche amministrazioni e nei grandi complessi bancari, cariche, che tenne sempre con dignità e disinteresse.

Mi fu per lunghissimi anni amico sincero ed affettuoso, e, nonostante i contrasti politici, talvolta purtroppo vivaci, i nostri rapporti si mantennero sempre su un terreno di cordialità e di comprensione reciproca.

E consentitemi, onorevoli senatori, che prima di finire io ricordi, sia dell'uno che dell'altro collega, la decisa opposizione al fascismo durante il ventennio della dittatura, epoca torbida e trista, che ci trovò uniti nella lotta comune.

Alla memoria dei due parlamentari scomparsi vada perciò il memore ricordo e la affettuosa sincera parola di rimpianto mia e di quanti hanno vivo il culto della libertà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri si intende approvato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, concernente concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1756-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nella riunione di stamane la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati nel periodo della Costituente, ha esaminato ed ha approvato il seguente disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche » (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Per un incidente occorso al deputato Calosso.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Poichè attiene vivamente anche all'argomento in discussione, mi permetta l'illustrissimo Presidente del Senato di elevare una vivace e vibrata parola di protesta contro l'attentato, che è stato osato questa mattina contro l'onorevole Calosso, deputato al Parlamento, insegnante all'Università, da parte di forze fasciste che gli hanno poi anche impedito o gravemente ostacolato la lezione che egli stava tenendo. Il fatto denunzia una grave situa-

zione che incide proprio sulla materia che oggi stiamo discutendo; ed io penso che il Senato ne trarrà argomento per essere severo nelle sue sanzioni. (*Applausi*).

ZELIOLI. Nel 1920 hanno cominciato così.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Questa parte del Senato si associa alle parole di deplorazione dell'incidente avvenuto stamane a carico di un nostro collega del Parlamento, l'onorevole Calosso. È la seconda volta che egli è rimasto vittima di questi incidenti, incidenti che purtroppo non sono nuovi nella storia politica del nostro Paese e che mostrano l'evidente intenzione di coloro che hanno aggredito l'onorevole Calosso, di un ritorno di fiamma contro il quale il Parlamento in tempo deve prendere posizione.

Il Ministro dell'interno ci dirà se sia esatto quello che taluni hanno detto, e cioè che la Polizia non abbia sufficientemente protetto la persona dell'onorevole Calosso. Certo è che l'onorevole Calosso non ha potuto sottrarsi all'incidente. Noi diciamo qui in Parlamento che se quei signori i quali riprendono episodi ben noti alla nostra storia politica intendessero ricominciare da capo, il Parlamento, e credo il Governo, non sono disposti a consentire questa violazione della libertà politica, soprattutto di coloro che si onorano di far parte del Parlamento italiano. (*Applausi*).

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Non posso che associarmi alle espressioni di deplorazione degli onorevoli Cosattini e Tupini. Gli episodi di violenza nei confronti dei parlamentari vanno stroncati con tutto il vigore e con la maggiore severità possibile.

Ma avrei desiderato, onorevoli senatori, che anche altri simili e più gravi episodi avessero trovato uguale rispondenza nel Parlamento ed uguali espressioni di deplorazione. Bisognerà ricordare che in questi ultimi tempi tre deputati sono stati percossi, uno dalla Polizia e altri due, in occasione di comizi, dalla folla: non ho sentito in quelle occasioni alcuna parola di biasimo. Bisogna, per ragioni di costume, non tollerare che una qualunque azione violenta in danno di parlamentari passi inosservata. Per ogni fatto consumato in danno di un parlamentare, deve elevarsi qui dal Parlamento un'alta parola di protesta. Se questo fosse stato fatto prima, in altre occasioni, probabilmente noi avremmo evitato nuovi incresciosi episodi; avremmo impedito azioni che concordemente tutti deploriamo. Ma non bisogna cogliere pretesto da questi fatti per invocare, come è stato fatto poc'anzi, un maggior rigore nell'esame di una legge che dovrà — lo stesso onorevole Cosattini l'ha detto — regolare permanentemente i rapporti tra Stato e cittadino. La legge sul fascismo va esaminata con la maggiore serenità; e bisognerà perciò dimenticare che fatti così dolorosi si sono verificati qualche ora fa, per compiere un esame in tutta coscienza. (*Commenti*).

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Non ci sarebbe bisogno che un rappresentante del gruppo socialista si dovesse associare alle proteste del senatore Cosattini, poichè la nostra posizione politica sottintende la solidarietà su determinate posizioni. Avevo domandato la parola per stigmatizzare i fatti avvenuti all'Università in seguito alla posizione presa dall'onorevole Tupini, che ci chiamava quasi tutti in causa come rappresentanti delle diverse parti di quest'Aula parlamentare; però l'intervento del senatore Franza mi pone anche in una posizione, direi, di parte ancora più accentuata, poichè la dimostrazione contro l'onorevole Calosso non è un avvenimento che si possa porre, nella lotta politica attuale, sullo stesso piano di un comizio o di un assembramento di folla. La posizione dell'onorevole Calosso è quella di un insegnante, di un libero docente, poichè realmente di un libero docente si tratta. Se si fosse trattato di un professore di ruolo di università, l'avvenimento forse avrebbe acquistato minore importanza; ma la difesa della libera docenza, ella lo sa, onorevole Franza, è la difesa primordiale dell'insegnamento universitario, poichè impedire a un libero docente di manifestare le sue opinioni significa proprio uccidere la libertà. Ed allora quale è la nostra posizione? Non voglio aggiungere parole a quelle dette soprattutto dal senatore Cosattini, nè mi sembra che sia opportuno, come ha fatto l'onorevole Tupini, assumere una posizione di minaccia.

TUPINI. Minaccia verso nessuno, ma difesa della libertà attraverso i poteri della legge.

GIUA. Qui ci troviamo di fronte ad un fatto che è conseguenza di un periodo triste che abbiamo trascorso. Ci sono responsabilità, e, se volessimo fare oggi il processo alle cause che producono questi avvenimenti, ci troveremmo a porre tutto ciò su un piano molto diverso da quello in cui si trova in apparenza.

È oggi presente qui, per nostra fortuna, il Ministro dell'interno e debbo confessare. anche se ad alcuni compagni di gruppo sembrerò ingenuo, che io ho qualche fiducia nella sincerità dell'onorevole Scelba. Dico che voglio essere ingenuo, poichè conosciamo la posizione dell'onorevole Scelba e sappiamo che in tutta la sua politica c'è una grande responsabilità per queste manifestazioni di carattere fascista. Sarà una responsabilità inconscia o una attività responsabile della sua politica? Non lo so. Ci troviamo però oggi di fronte ad una legge che significa lo stroncamento di tutte le attività del fascismo e il Ministro dell'interno deve prendere impegno di combattere veramente queste manifestazioni fasciste. Noi, non solo stigmatizziamo gli incidenti contro l'onorevole Calosso, ma eleviamo tutta la nostra protesta contro qualsiasi fatto che significhi stroncamento della libertà in Italia.

Ecco perchè, onorevole Ministro, il fatto contro l'onorevole Calosso assume un'importanza particolare come sintomo della rinascita del fascismo. Se ella, come Ministro dell'interno, tollererà questi fatti, vuol dire che si renderà complice dello sviluppo del fascismo, ciò che noi deprechiamo nell'interesse di tutti.

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. A nome del mio Gruppo, mi associo alla deplorazione delle violenze di cui è stato oggetto l'onorevole Calosso, ed aggiungo che queste violenze sono tanto più gravi in quanto si sono rivolte ad impedire il libero esercizio della professione universitaria e ad offendere una delle prime e fondamentali libertà: la libertà del pensiero e dell'insegnamento, su cui riposa tutta la nostra civiltà. Io non sono per una vita universitaria che abbia un carattere monacale; io so che la vita universitaria deve avere i suoi momenti di vivacità e di intensità, ma qui non si tratta più di vivacità ma di teppismo organizzato in nome di un fanatismo fazioso, teppismo che deve essere represso e sradicato. Bisogna non soltanto protestare quando il male è avvenuto, bisogna evitare che il male avvenga, bisogna creare nella Nazione un'atmosfera di distensione democratica, di libertà vera e reale, bisogna educare i giovani ad essere i primi difensori e non i negatori della libertà. Noi ci rivolgiamo, prima di tutto, al Ministro dell'interno perchè egli applichi le disposizioni che sono in sua mano nel modo più severo, affinchè fatti di questo genere non abbiano mai più a ripetersi; ma ci rivolgiamo soprattutto a coloro che sono in qualche modo responsabili della vita pubblica, perchè sentano il dovere di spazzare la nebbia di intolleranza, di faziosità in cui rivive il fascismo. Spingendo i giovani a violare le libertà fondamentali si tradiscono i giovani e si conduce la Patria alla peggiore delle rovine. Per il bene del Paese non vogliamo più nè episodi di stupida violenza nè geremiadi di inutile deplorazione.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Credo inutile aggiungere che il Gruppo repubblicano si associa alle parole di deplorazione che sono state pronunciate in questa Aula per un episodio doloroso di cui è stato vittima il collega Calosso. Iniziando la discussione della legge che dovremo affrontare anche oggi, ed anche stamane in sede di interrogazioni, io ho avuto occasione di far conoscere quello che è il pensiero e il sentimento dei repubblicani in quest'ora particolarmente delicata della vita politica italiana.

Io non posso nascondere però, la deplorazione che deve venire dall'animo di tutti noi anche per un altro fatto. Avrei voluto che accanto al Ministro dell'interno fosse stato qui anche il Ministro della pubblica istruzione (nè posso certo attribuire a lui questa mancanza, perchè il Ministro non poteva pensare che oggi si tenesse questa nostra manifestazione). La ragione di questa mia osservazione dipende dal fatto che il rettore dell'Università di Roma ha creduto opportuno, alcuni giorni fa, dopo il primo episodio di violenza, di recarsi dal professore Calosso per invitarlo a non riprendere il corso delle sue lezioni. (*Vivi commenti*). Questo è da deplorarsi profondamente, altamente, perchè

proprio per tale gesto probabilmente quegli sciagurati che hanno compiuto il gesto da noi stigmatizzato, sono stati autorizzati a ripetere l'episodio dell'altro giorno.

Ecco perchè noi ci uniamo alle deplorazioni e chiediamo che dal banco del Governo ci vengano assicurazioni tali da tranquillizzarci per l'avvenire. Ma intanto diciamo che anche questo fatto ci obbliga a compiere quel dovere che abbiamo già iniziato, ad assumere piena ed intiera la responsabilità per la legge che noi intendiamo approvare per la tutela della dignità, dell'onore, della salvezza del nostro Paese e delle istituzioni repubblicane e democratiche che lo reggono. (*Applausi*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, le violenze contro l'onorevole Calosso si sono svolte in due tempi: si è iniziato con l'impedirgli di tenere una lezione in un'aula dell'Università, ove, come è noto, la Polizia non aveva la facoltà d'intervenire per tutelare la sua libertà; quindi, mentre egli si trovava in un tassì, in un luogo isolato, un individuo gli ha gettato del liquido, fuggendo poi precipitosamente.

Ho deplorato la violenza contro il professor Calosso all'inizio della discussione della legge sulla repressione dell'attività fascista. Allorchè fu proposta l'eccezione di incostituzionalità, io mi opposi sostenendo l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, proprio per il rinnovarsi di violenze fasciste contro gli antifascisti. Io non posso accettare l'affermazione del senatore Franza, il quale ha tentato di accomunare episodi assolutamente diversi. Nei confronti dell'onorevole Calosso c'è un tentativo premeditato, inteso ad impedirgli deliberatamente l'esercizio del diritto d'insegnamento, che gli è riconosciuto. Questo è un attentato vero e proprio alle istituzioni democratiche, perchè impedire l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla Costituzione, significa attentare alle libertà costituzionali.

Le violenze contro altri parlamentari ricordate dal senatore Franza, verificatesi in circostanze assolutamente diverse, avevano carattere puramente occasionale e, in ogni caso, erano del tutto immuni dagli scopi che si propongono i responsabili delle violenze contro l'onorevole Calosso. (*Interruzione del senatore Franza, proteste dal centro*). Se il senatore Franza si fosse limitato a deplorare genericamente tutte le violenze, da qualsiasi parte provengano nei confronti di chiunque siano usate, non solo dei parlamentari, ma di tutti i cittadini — poichè tutti hanno diritto di essere rispettati nella loro integrità fisica e nella libertà delle loro opinioni — avrebbe incontrato il plauso unanime. Ed io esprimo il desiderio che da questo episodio sorga una vibrata protesta contro siffatti metodi, usati oggi nei confronti del professor Calosso, come furono usati ieri nei confronti di altre persone, perchè la violenza abbia a cessare come costume di lotta politica.

La presentazione della legge per la repressione della violenza fascista, è chiara testimonianza delle intenzioni del Governo, e mi auguro che essa abbia la piena approvazione del Parlamento.

Prometto che personalmente farò tutto il possibile perchè siano arrestati i responsabili degli atti rivolti contro il professor Calosso e desidero assicurare il Senato che per impedire il risorgere di minacce fasciste, il Governo, nell'ambito della legge, farà tutto il suo dovere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. E io ho il dovere di constatare che il Senato è unanime nella solenne deplorazione delle violenze commesse in danno dell'onorevole professore Calosso.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista » (1396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione dell'attività fascista ».

Prima che si riprenda questa discussione, desidero segnalare alla Commissione, perchè se ne tenga conto in sede di coordinamento, una questione di forma riguardante la modificazione dell'intestazione del disegno di legge e del titolo primo. Nella seduta di ieri, infatti, essa è stata sostituita con le parole: « Norme di attuazione della XII disposizione transito-

ria e finale della Costituzione ». Tale disposizione contiene in realtà una norma transitoria ed una norma finale: il disegno di legge si riferisce alla norma finale e non alla norma transitoria, laddove, secondo l'intestazione approvata ieri dal Senato, parrebbe che si volesse dare attuazione anche alla norma transitoria; il che non è.

Invito pertanto la Commissione a tenere presente la mia modesta segnalazione, per vedere se non sia il caso di sostituire l'intestazione del disegno di legge e del titolo primo con la seguente: « Norme di attuazione della XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione ». Poichè, a norma dell'articolo 74 del Regolamento, il Presidente non può fare alcuna proposta — neppure per correzione di forma — in sede di coordinamento la Commissione è libera di tenere il conto che crede della mia segnalazione.

TUPINI. La Commissione è d'accordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri, con gli emendamenti presentati dai senatori Rizzo Giambattista e Della Seta, è stata posta la questione se il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge debba precedere o meno quello dell'articolo 1. Essendosi discusso circa l'opportunità di affrontare subito tale questione o, piuttosto, di accantonarla lasciando altresì sospeso l'esame dell'articolo 2 e di tutti gli emendamenti ed esso relativi, il Senato ha deciso di rinviare ad oggi tutta la discussione degli articoli.

Si dia ora nuovamente lettura degli articoli 1 e 2 nel testo della Commissione.

BORROMEO, *Segretario*:

TITOLO I.

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Art. 1.

Chiunque promuove o organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica ai dirigenti.

Chiunque vi partecipa è punito con reclusione fino a due anni.

Se la ricostituzione del disciolto partito fascista assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione militare o paramilitare ovvero l'associazione o il movimento fa uso di mezzi violenti di lotta, si applica la pena della reclusione da due a quindici anni.

Fermo il disposto dell'articolo 29, comma 1°, del Codice penale, la condanna dei promotori, organizzatori o dirigenti importa la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma 2°, nn. 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa la privazione per un eguale periodo dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.

Qualora nel giudizio penale venga accertata la ricostituzione del disciolto partito fascista, la sentenza ordina lo scioglimento dell'associazione o del movimento e la confisca dei suoi beni.

Art. 2.

Ai fini dell'articolo 1, comma 1°, si ha la ricostituzione del disciolto partito fascista, quando l'associazione o il movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista o rivolge comunque la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito ovvero compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

PRESIDENTE. La Commissione ha formulato un nuovo testo di questi articoli. Prima, però, di farne dare comunicazione, ricordo che sul testo degli articoli 1 e 2 che è stato ora letto sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo è del senatore Della Seta. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*:

« Come primo articolo, premettere il seguente:

" La Repubblica italiana considera come partito fascista ogni partito o movimento che — si dichiari o non si dichiari come tale — contro lo spirito democratico della Costituzione turba e insidia la vita dello Stato attuando la violenza quale metodo nella lotta politica ".

« Conseguentemente l'articolo primo del testo diviene secondo e così via gli altri ».

PRESIDENTE. Senatore Della Seta, insiste nel suo emendamento?

DELLA SETA. Ritiro il mio emendamento accettando il testo concordato con la Commissione. Colgo l'occasione per associarmi alla protesta del Senato per l'incivile incidente avvenuto questa mattina contro il professore Calosso all'Università di Roma. Mentre stiamo tanto discutendo per precisare nella legge la nota caratteristica del fascismo, mi sembra non esservi dubbio, dopo il deplorevole incidente, che questa nota caratteristica sia appunto quella che nel mio emendamento, come primo articolo della legge, avevo precisato, cioè la violenza.

PRESIDENTE. Si dia quindi lettura dell'emendamento presentato dal senatore Rizzo Giambattista.

BORROMEO, *Segretario*.

« Come primo articolo, premettere il seguente:

" Una associazione politica si considera come riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, quando esalta o minaccia la violenza quale metodo di lotta politica o propugna la instaurazione del partito unico o la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o si fonda sulla esaltazione dei princìpi totalitari o sulle manifestazioni esteriori o sui riti tipici del fascismo " ».

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, insiste nel suo emendamento?

RIZZO GIAMBATTISTA. Insisto.

PRESIDENTE. Vi è infine l'emendamento del senatore Cosattini. Se ne dia lettura.

BORROMEO, *Segretario*.

« Sostituire la dizione dell'articolo 2 con la seguente:

" Chiunque promuove e organizza associazioni, movimenti, publiche manifestazioni, in cui sia fatta propaganda o incitamento a metodi fascisti di minaccia o di violenza nelle competizioni politiche, o sia vilipesa la democrazia e le sue istituzioni, o esaltati princìpi, fatti, od esponenti del cessato regime fascista è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 50.000 a lire 250.000.

" Se ai fini dell'articolo precedente siano costituite organizzazioni segrete o a carattere para-militare, ovvero sia fatto uso di minaccia o di violenza si applica la pena da due a quindici anni " ».

PRESIDENTE. Senatore Cosattini, insiste nel suo emendamento?

COSATTINI. Lo ritiro, riservandomi però di proporre ulteriori emendamenti in merito all'entità delle pene.

PRESIDENTE. Si dia adesso lettura del nuovo testo degli articoli 1 e 2 proposto dalla Commissione.

BORROMEO, *Segretario*:

Art. 1.

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista, quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o attuando l'uso della violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

Art. 2.

Chiunque promuove e organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica ai dirigenti del partito; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

Se la ricostituzione del disciolto partito fascista assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o para-militare ovvero l'associazione o il movimento fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, dirigenti e organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.

Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei pro-

motori, organizzatori o dirigenti importa la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa la privazione per un eguale periodo dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice ordina la confisca dei beni dell'associazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tupini per illustrare il nuovo testo dell'articolo 1.

TUPINI. La Commissione, in obbedienza alla volontà del Senato, si è riunita ripetutamente per addivenire alla formulazione di un articolo il quale tenesse compatibilmente conto del contenuto dei vari emendamenti presentati in relazione all'articolo 2. Abbiamo constatato come, sia l'emendamento Rizzo, che l'emendamento Cosattini, l'emendamento Della Seta ed altri emendamenti presentati durante la seduta della Commissione (alludo in modo particolare a quello dell'onorevole Salvatore Molè), fossero tutti concordi nel domandare che tra gli elementi costituenti il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista venisse tenuto presente quello dell'esaltazione, della minaccia, dell'uso della violenza. La Commissione, rendendosi conto della unanimità di questa richiesta, ha inserito nel suo emendamento precisamente questo elemento. Per il resto ha tenuto presente quello che era il testo dell'articolo 2, riportandolo quasi completamente in questo nuovo emendamento della Commissione, tenendo altresì conto di altre richieste, come quella che riguarda i valori della resistenza.

La Commissione ha poi ritenuto che, in riferimento a quanto ieri in modo particolare sosteneva l'onorevole Labriola, fosse esatto e opportuno che l'articolo secondo così riemendato venisse a prendere il posto dell'articolo primo, cioè fosse precollocato all'articolo primo, che si propone di dare la definizione del reato di ricostituzione del partito fascista elencando tutti gli elementi che, a suo modo di vedere, potessero costituire materia sicura, precisa e concreta per il magistrato, allorquando dovesse esaminare i fatti che saranno a lui denunziati. E poichè dalla definizione discende anche l'applicazione delle pene, per questa ragione siamo stati favorevoli nel ritenere e nel proporre al Senato che consentisse che questo articolo così emendato e che costituisce il riemendamento dell'articolo secondo, passasse ad essere l'articolo primo.

Il segretario ne ha dato lettura, ed io non devo aggiungere altro a quello che ho detto, se non raccomandare al Senato di volerlo approvare così come è stato proposto dalla Commissione, mi sembra di poter dire, all'unanimità, salvo qualche riserva per questo o per quell'inciso.

Ci sarà da fare, onorevoli colleghi, qualche correttivo di forma, che, stante la fretta con la quale abbiamo dovuto procedere, in certi punti può lasciare a desiderare. Abbiamo, per esempio, adoperato il termine « attuando l'uso della violenza »: evidentemente questa è una amplificazione che potrebbe essere ridotta con la formula: « usando la violenza », oppure dicendo: « attuando la violenza o esaltandone o minacciandone l'uso ». Ma questa è materia di forma, sulla quale credo che sia facile raggiungere l'accordo, perchè tutto quello che concorre alla maggiore perfezione della legge ci trova ugualmente tutti consenzienti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Naturalmente, senatore Tupini, vale anche per il principio di quest'articolo la segnalazione da me già fatta a proposito dell'intestazione del disegno di legge. In sede di coordinamento, cioè, la Commissione vedrà se sia il caso di sostituire le parole: « ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione », con le altre: « ai fini della XII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione ».

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ho chiesto di parlare soprattutto per una dichiarazione, anche perchè non sono in condizioni fisiche per intrattenermi sull'argomento.

Osservo che quest'articolo complica enormemente la materia e dichiaro subito che il secondo articolo non lo voterei mai: laddove sono stabilite pene, io non porto il mio consenso, perchè ritengo, coerentemente con quel che ho dichiarato nella discussione generale, che non si

deve fare una legge che possa assumere un carattere persecutorio.

Ma il primo articolo può avere importanza, e stabilire la possibilità per il Governo di impedire la costituzione di un partito il quale possa divenire una forza suggestiva e determinatrice di contrasti e che, per i contrasti, possa arrivare a fomentare anche la guerra civile. Ma che cosa è il partito fascista? Ancora non ci siamo intesi, perchè quanto si dice nel primo articolo non definisce nulla. Ma si deve anche domandare, quando si arrivasse alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, che cosa si potrebbe fare dell'articolo 2. Io credo che oggi in Italia non sia tanto necessario di colpire la riorganizzazione del partito fascista, quanto di scoprire i vari modi onde forze reazionarie retrograde, larvate, e mascherate con altre intitolazioni, tentano di riprodurre nel nostro Paese le vecchie correnti insurrezionali reazionarie; contro che cosa? Contro la libertà.

Questo articolo non serve, perchè quando si arriva a stabilire, con sentenza, che si è avuta la riorganizzazione del disciolto partito fascista, quando si è accertata l'esistenza di una associazione di 50 mila persone, fate un po' l'applicazione e vedrete quel che può accadere con elementi che si servono persino del vasetto pieno di vernice per un attentato, naturalmente subito scappando, perchè il coraggio di affrontare una conseguenza qualsiasi di un atto violento non assiste di solito chi agisce senza un'alta coscienza civile e politica. Dice l'articolo: « quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche ». Sappiatemi spiegare, onorevoli colleghi, come si fa per affermare: quel signore persegue finalità antidemocratiche. Cosa è la democrazia, che cosa è l'antidemocrazia?

Voci. Ma c'è anche la parola « proprie ».

CONTI. Ma chi lo dirà di far « proprie » le finalità antidemocratiche? Questo è il punto. Se non si precisa in che cosa consistono le manifestazioni antidemocratiche specialmente per i nostri giovani, per coloro che non ne sanno niente e che debbono orientarsi, voi farete un buco nell'acqua.

Io ho ricevuto nientemeno che un sonetto da un poeta, diciamo così, di Varese, da un simpatico uomo, un poverello fanatico, del tutto innocuo. Egli ha scritto alcuni versi. Non li leggo, ma rilevo ciò che dice in una nota: noi vogliamo l'Italia intera. È evidente che questo tipo è tra coloro che vogliono aggiungere un palmo di terreno al territorio nazionale. Questi si chiamano fascisti o nazionalisti. Ma volete sul serio guardare a questi tipi, per affermare la ricostituzione del partito fascista? Si può con questa locuzione « finalità antidemocratiche » affrontare una qualsiasi attività che si denomini per equivoco fascista? Ricordo che il fascismo fu definito da un uomo di altissimo ingegno — purtroppo in un certo momento avvilito dalla persecuzione e quindi adattatosi anche lui ad ammettere l'esistenza del fascismo — ricordo, dicevo, che il fascismo fu definito una democrazia autoritaria. Domando: Se sorgerà una forza politica, una corrente che si definirà democrazia autoritaria come sarà considerata? Le interpretazioni saranno tante. Potremmo dire, per esempio, che una democrazia autoritaria è quella che vuole instaurare Scelba, del quale continuo a fare l'elogio come di un repubblicano nominalista, di un repubblicano un po' all'antica, in quanto ritiene che la monarchia sia morta e sepolta, ed io glie ne faccio plauso. Ma la democrazia autoritaria di Scelba potrebbe essere considerata anch'essa fascista?

Che cosa significa, dunque, finalità antidemocratica? Specificate. Le espressioni per farlo ci sono. Dite che è antidemocratica quella ideologia che non ammette il regime rappresentativo. Dite che è antidemocratica quella dottrina che non ammette il sistema parlamentare, che lo avversa. Anch'io non ammetto, in senso assoluto, il sistema parlamentare. Spero che il sistema parlamentare si corregga sempre di più, ma ammetto il sistema parlamentare come un aspetto del sistema rappresentativo. Il fascismo affrontava il Parlamento, lo negava. E allora dite: è fascista il partito che persegue finalità autoritarie, che propugna istituzioni non rappresentative o parlamentari. Dovete aggiungere queste specificazioni, perchè solo così voi avrete modo di identificare manifestazioni di natura fascista.

L'ostilità contro il Parlamento, espressa violentemente con ingiurie contro parlamentari chiamati cialtroni, usurpatori, negatori della Patria, gli attacchi ad uomini come il deputato Marchesi, come il deputato Calosso, di fronte

ai quali anche il cittadino italiano più retrogrado deve inchinarsi per la grande intelligenza, il grande cuore e l'ardore col quale servono il Paese, sono attacchi che colpiscono gli istituti.

Ed allora, onorevole presidente della Commissione, riflettete e non fate la riunione della Commissione per portarci una scodella di parole che non hanno un significato e, meno ancora, la costruzione necessaria per illuminare la gente e per rendere impossibile la formazione di un movimento di inconsapevoli.

La frase: « proprie del partito fascista minacciando o attuando l'uso della violenza quale metodo di lotta politica ... », è insignificante. La minaccia della violenza è la caratteristica di tutti i partiti! Voi democristiani non capite il concetto di violenza perchè siete un partito ispirato dalle dottrine della rassegnazione, e siete sempre stati (permettete la parola che non ha niente di offensivo) un po' conigli nella lotta politica.

Ma io, pur essendo di natura girondina, e non amante della violenza giacobina, capisco che in certi momenti anche la violenza può essere un'arma politica legittima. Un popolo che deve scrollare una tirannide ha diritto di valersi anche della violenza.

Dunque, specificate. Se non specificate di più questo articolo male emendato, esso resterà fratello di quello da cui ha avuto origine.

Quanto all'articolo secondo, non lo voterò mai. E del primo mi sono occupato perchè esso possa funzionare come un avvertimento, come un orientamento per gli italiani, per i quali non ci deve essere bisogno della repressione punitiva che non ammetto in nessun caso, e alla quale non credo.

LABRIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Ieri ho fatto una proposta; in seguito a questa proposta la Commissione si è riunita, ed oggi il Senato dovrà decidere. Io penso che, probabilmente, si potrebbe riaprire la discussione generale, perchè abbiamo votato il passaggio alla discussione di un certo numero di articoli, ma poi cotesti articoli sono stati mutati e la stessa Commissione ne ha cambiato la formulazione. Nella seduta di ieri svolsi le mie idee intorno ad un'osservazione centrale, e cioè che è impossibile punire un qualsiasi atto se prima questo atto non sia descritto e ben definito. È venuta questa definizione? Io penso di no. Vorrei ora fare una osservazione che l'onorevole signor Presidente non deve prendere come non dovutamente rispettosa per tutte le cose che egli dice. Spero infatti di potermi esprimere in una maniera che non provochi reazione.

Io intendo esprimere la mia opinione intorno alla XII disposizione transitoria della Costituzione. Secondo il mio modo di vedere la dodicesima disposizione transitoria è completa, non avrebbe mai avuto bisogno di aggiunte poichè è detto: « È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista ». Non c'è altro nella Costituzione, non si dice nulla di più, nè si fa cenno a leggi da formare ad integrazione.

Nella Costituzione è codificato il diritto alla vita, ma se io mi presentassi alla casa del Presidente del Consiglio e dicessi di non avere da mangiare e chiedessi un posto al suo desco, il Presidente del Consiglio mi aiuterebbe forse per ragioni di fraternità cristiana, non certo in obbedienza alla Costituzione. In effetti si tratta di princìpi che si scrivono, ma non hanno nessun significato pratico. Non accetterei pertanto quella modifica che il Presidente ha suggerito ...

PRESIDENTE. Io non ho dato alcun suggerimento all'Assemblea, ma mi sono soltanto limitato a segnalare alla Commissione che, contenendo la XII disposizione della Costituzione una norma finale ed una transitoria, il disegno di legge in esame, che è di attuazione della disposizione finale e non pure della disposizione transitoria, deve riferirsi nel titolo non ad entrambe le disposizioni, ma soltanto alla prima. Questo ho voluto ricordare non come suggerimento, ma soltanto per l'imprescindibile dovere che ho di fare rispettare, in ogni occasione, le norme della Costituzione. (*Applausi*).

LABRIOLA. La mia opinione sulla disposizione XII è che il senso di essa è completo e quindi non si dovrebbe dire nulla di più. Non è il caso di dire: le nostre sono misure che interpretano oppure completano o integrano il concetto della XII disposizione transitoria della Costituzione. Ieri insistetti sul punto che, in condizione di maggiore tranquillità, non avremmo dovuto piuttosto parlare di altre norme contro il fascismo, bastando il Codice penale.

La Commissione ci ha proposto un emendamento che non mi conforta e non mi soddisfa in nessuna misura, come si è espresso anche il senatore Conti. Alcuni colleghi che mi sono vicini mi suggeriscono: è un ammasso di parole che non conclude nulla...

TUPINI. L'ha detto soltanto l'onorevole Nacucchi; l'abbiamo inteso tutti.

LABRIOLA. Durante il mio intervento di ieri ho fatto un'altra osservazione che ricordo: questo articolo è confuso, e lo riconoscono confuso anche gli onorevoli Conti ed altri; non è soltanto l'onorevole Nacucchi che ha esposto questo giudizio. Se l'onorevole Tupini avesse ascoltato con attenzione il discorso dell'onorevole Conti, ripeto, avrebbe sentito che anche egli si è dichiarato non soddisfatto di questa nuova formula proposta dalla Commissione. Temo purtroppo che questa formula sarà approvata; ma ognuno parla per la difesa della propria coscienza e per assumere la propria responsabilità indipendentemente dal voto presumibile della maggioranza. Ecco perchè se non accettavo il vecchio testo non accetto nemmeno il nuovo testo.

Prima di vedere che cosa si dice in questo articolo, voglio ricordare una tesi alla quale ho accennato ieri, e cioè che io le disposizioni vaghe non le temo già per semplici ragioni letterarie o stilistiche, e nemmeno di semplice logica formale; io le temo per gli effetti che ne possono derivare, cioè per il pericolo che certe disposizioni possano essere trasferite all'uno o all'altro in onta alla stessa intenzione del legislatore. Ed io trovo questa nuova formula non meno sdrucciolevole di quella del defunto articolo 1. della Commissione.

Leggo qui: « Ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (già noi abbiamo avuto per le mani questo testo alcuni minuti fa, e perciò la discussione non può avere da parte di un critico l'ordine che essa dovrebbe avere) « si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista ». Io non ci capisco nulla. Si può dire che finalità antidemocratiche siano perseguite da molti pensatori e da svariati movimenti politici: li volete condannare questi pensatori e questi movimenti politici come fascisti? E non vi parlo di Nietzsche, non vi parlo di Gobineau o di Sorel e dei soreliani; ma certo è che ci può essere un gruppo di persone dal retto sentimento progressista, e non fascista, che si presenti a noi come antidemocratico. Potrei anche dire di più, ed accennare a qualche gruppo politico a me vicino, ma non lo faccio perchè potrei provocare reazioni. Ad esempio, io mi domando se il movimento comunista possa considerarsi democratico. Marx contrapponeva popolo e classe; il movimento di classe non è democratico per la semplice ragione che esso si riferisce ad una parte della società, mentre il movimento democratico si riferisce a tutta la società per intero. Pertanto, persino i comunisti potrebbero essere compresi tra coloro che fanno una organizzazione che potrebbe considerarsi come fascista.

Non è di ciò che io intendo occuparmi, ma solo del fatto in se stesso. Ho detto anche che non voglio perdere del tempo, e non sono qui a fare un discorso in ritardo. Quando fu presentata la legge avrei potuto appunto tenerlo questo discorso, tanto a ciò mi spingeva il testo della legge. Oggi non è il caso di dire che mi pentii del silenzio, e vi riparo.

Voi avevate l'obbligo di definire il partito fascista, però non lo avete fatto. Io mi permetterò di indicare qualche nota per definire con una certa scrupolosità che cosa è fascismo. Aggiungo per altro che, qualunque tentativo si faccia per definire e concretare l'idea di fascismo, sempre si corre rischio di essere indeterminati. Un pensatore ritenuto distinto del nostro Paese, un uomo che fa parte della nostra Assemblea e che tutti voi conoscete, Benedetto Croce, nei primordi del fascismo, disse che secondo lui il fascismo era indefinibile, e questa sua caratteristica penso che sia ancora giusta, salvo che il fascismo è esistito per un certo tempo, e dalla sua azione statale se ne potrebbe scorgere la natura. Ebbene il fascismo è prima di tutto un Capo, è il Partito di un Capo. Ora mi domando: può risorgere un partito che era tutto imperniato in un uomo, quando quell'uomo è finito? Non avrebbe più ragione d'essere. Non si inventa Mussolini come non si inventa Giuliano. I capi sono quelli che sono, e non si può crearli su misura. Il partito fascista è definito dall'esistenza di un capo che pensa per tutti i suoi seguaci e per le assem-

blee politiche. All'infuori di questo capo e delle assemblee politiche create da lui non c'è fascismo. L'essenza del partito fascista è un capo che dirige il movimento, non solo, ma dirige la politica, dirige lo Stato, dirige a senso suo moralmente tutta la Nazione, fino a portarla all'abisso, come voi ben sapete. In secondo luogo il partito di questo capo è considerato come il Partito unico, vale a dire non sono ammessi gli altri partiti: capo unico, partito unico, negazione della esistenza degli altri partiti. Conseguenze: rifiuto di ammettere la critica politica in qualsiasi maniera al di fuori di quella prescritta dal capo, divisione dei cittadini in cittadini che accettano le direttive del capo e in cittadini (una sparutissima minoranza all'epoca del fascismo) che non ammettono questa politica, e sono quindi considerati, come diceva anche un preteso giurista, italiano sì, ma fascista, cittadini di secondo grado, una organizzazione corporativa e non già sindacale di classe ...

DONATI, *relatore di maggioranza*. Perchè non ha chiesto di parlare nella discussione generale?

LABRIOLA. Ho già detto che noi siamo ricaduti nella discussione generale perchè la Commissione ha presentato un testo che poi, scusi la parola, si è rimangiato, ed ora è ritornata con un nuovo testo. Ma qui si tratta di questo. Io sto facendo delle osservazioni intorno all'articolo 1 e il Presidente non avrebbe permesso che io avessi fatto osservazioni di natura generale, senza occuparmi, particolarmente, dell'articolo 1. Dovrò rileggerlo, ed interrompermi. Per me è un grande fastidio dover cambiare lenti a tutti i momenti; ad ogni modo mi assumerò questo piccolo fastidio pur di rileggerlo.

« ... quando un'associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche — ho detto che non so definirle — proprie del partito fascista » è un ripetersi, un mordersi la coda: volete definire il fascismo e poi affermare che sono antidemocratiche le tendenze proprie al fascismo, il che non è più definire il fascismo, ma supporle già definite, quelle finalità.

Veniamo alla violenza. La violenza l'hanno predicata tutti i partiti che vogliono giungere al potere. L'onorevole Conti poco fa parlava come repubblicano; io vorrei ricordargli l'epoca delle associazioni repubblicane che si proclamavano nel loro stesso titolo, da sè, rivoluzionarie, dei circoli rivoluzionari socialisti, e di aggruppamenti dello stesso genere. E il rivoluzionalismo non era quello di Enrico Ferri, il rivoluzionalismo astronomico, la rivoluzione degli astri, ma era rivoluzionarismo pratico o almeno s'illudeva di esserlo. Cosicchè quando voi dite che è vostro intendimento colpire un partito il quale faccia invocazione alla violenza fisica e all'insurrezione, non dite di voler colpire soltanto il partito fascista. Se volete colpire il fascismo, dovete ricorrere ad altre indicazioni: capo unico, partito unico, parlamentarismo soffocato, corporazione in luogo dei sindacati, e così via. Ma i metodi del partito fascista sono indefinibili, ed anche un uomo della notorietà culturale del Croce fin dal 1922 affermava essere impossibile definire il partito fascista, come ho già detto.

Quale conclusione voglio trarre da tutto questo? La stessa conclusione che ricavavo ieri, a cui erano giunti tanti colleghi in sede di discussione generale, cioè che quel che importa veramente è colpire il fatto violento. Poco fa si è parlato dell'episodio Calosso. È inutile che io dicessi allora e che dica ora che condivido tutte le deplorazioni che sono state fatte a questo riguardo. Esso è un caso di violenza. Ma delle due l'una: o questo caso di violenza è represso dalle leggi esistenti o non è represso. Io credo che sia largamente considerato dalle leggi vigenti, le quali non mancano di severità e rigore. Abbiamo un Codice penale il quale in materia d'inclemenza e durezza non si lascia indietro nulla; è un vero codice fascista, perchè fu redatto dagli stessi fascisti. Io lo vorrei spolpato, diminuito, ridotto a proporzioni più umane, non soltanto per quel che riguarda i delitti politici, ma anche gli altri reati. Quel codice giustifica tutte le censure possibili ed immaginabili. Tutti i fatti, compreso quello di Calosso, altri più gravi, altri meno gravi trovano la loro occhiuta repressione nel Codice penale. Io avrei il coraggio di ritornare alla tesi che si può proporre di non approvare questa legge. Il fatto che sia stato approvato il passaggio agli articoli non si può invocare, perchè non esiste più il testo sul quale fu votato il passaggio agli articoli. Quindi, non solo la discussione generale sarebbe giustificata e

lecita, ma anche il rifiuto di approvazione. Non ho nessuna ragione per farlo. Rilevo ancora una volta che il nuovo testo della Commissione non fa che accrescere la confusione del testo precedente. Credo che in materia giuridica, specie in materia penale, il rigore logico del proponente deve essere pienissimo e non è ammessa l'indeterminatezza. Si dice: sappiamo quello che è il fascismo. Lo sapete voi, può darsi che altri non lo sappia. Può darsi che molti aggruppamenti, diversi dal fascista, potrebbero essere compresi nella repressione del fascismo. Di ciò io ho paura. Si tratta di una legge eccezionale, perchè è un semplice sofisma che voi applichiate un articolo della Costituzione quando c'è il comune Codice penale. Le leggi eccezionali possono essere applicate a tutti gli oppositori di un Governo o di una tendenza politica. Nessuno qui vuole colpire gli anarchici o i soreliani ma la legge si potrà applicare a qualsiasi partito che faccia un atto di violenza contro le violenze del potere. Trovo questa legge pericolosissima.

Ripeto il mio concetto: oggi la proposta che ci è fatta è confusa, e come tale non soddisfa lo spirito di ordine e di disciplina giuridica che ciascuno di noi dovrebbe avere. La legge può diventare arrischiata e da paventare nelle sue applicazioni e vorrei formulare l'augurio che gli uomini capaci di chiedere qualche cosa di coraggioso all'Assemblea osino dire: non parliamo più di questa legge perchè il pericolo fascista è totalmente regolato dalle leggi ordinarie.

Per mio conto sento di non poter dare un voto favorevole a questo articolo introduttivo della legge contro il fascismo, nè alle altre disposizioni di essa.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo di dover entrare nel merito della questione sul fondo del disegno di legge, perchè il passaggio agli articoli ha superato tale questione. Siamo ora in sede di approvazione di articoli; ieri fu sospesa la seduta dando mandato alla Commissione di formulare un migliore testo. Su questo testo potremo discutere aggiungendo, togliendo o correggendo, ma non possiamo riaprire la discussione generale, perchè non è esatto quello che diceva testè il senatore Labriola, che cioè avendo il Senato dato incarico alla Commissione di formulare un nuovo testo di due articoli, si può riaprire la discussione.

E allora, secondo il dovere che incombe ai legislatori di fare leggi nel modo più chiaro possibile e con quel tecnicismo giuridico che sia il più aderente alle regole della formazione della legge, vorrei proporre una piccola modifica alle prime parole dell'articolo primo per renderlo più preciso, dicendosi: « ai fini del contenuto del primo comma della dodicesima fra le " disposizioni transitorie e finali " della Costituzione si considera come riorganizzazione, ecc., ecc. ».

Mi sembra che questa formula sia più esatta più conforme alla tecnica giuridica. Farò pervenire subito alla Presidenza l'emendamento con le firme regolamentari.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, debbo riconoscere che la Commissione ha fatto uno sforzo meritorio per migliorare il testo dell'articolo 2 del disegno di legge e per tener conto anche dei vari emendamenti, fra cui quello che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato. Nonostante ciò non posso accettare il testo della Commissione.

Secondo il richiamo autorevolissimo del nostro Presidente, vorrei partire dal presupposto del compito che oggi ci sforziamo realizzare, cioè dal testo costituzionale il quale statuisce che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Oggi, esaurita la discussione generale, nella quale tante cose potevano essere dette e furono dette, dobbiamo fissare i caratteri distintivi di una riorganizzazione del Partito fascista; in altri termini dobbiamo stabilire gli elementi necessari perchè l'Autorità giudiziaria, nell'ipotesi prevista dalla Costituzione, accerti se esista o non una riorganizzazione del partito fascista.

Compito questo indubbiamente difficile e che nemmeno io ritengo di avere assolto nel migliore dei modi, ma per il quale bisogna essere soprattutto precisi e chiari per evitare proprio l'inconveniente che, insieme con altri, è stato censurato nella precedente legge del di-

cembre 1947, cioè di avere lasciato il giudice in una incertezza pericolosa a tutti i fini ed in particolare per la tutela delle libertà civili e politiche.

Ora, nello stabilire gli elementi da cui possa desumersi la riorganizzazione di un partito fascista, bisogna ricordare quelli che, secondo la comune opinione, furono i caratteri essenziali e costanti del fascismo. Tali caratteri costanti ed essenziali possono essere riscontrati nella permanente illiberalità e antidemocraticità del fascismo, non potendosi tenere conto di una serie di altri elementi e di una serie di fatti che possono essere giudicati in vario modo. Infatti un movimento politico prima ed un Governo poi che ha retto il nostro Paese per una ventina di anni non dànno semplicemente ombre ma anche luci, per cui certi fatti possono essere ancora oggi valutati in maniera radicalmente diversa secondo il punto di vista da cui ci si pone.

Pertanto vi prego di considerare, con la serenità che in noi non è affatto turbata dall'increscioso episodio che abbiamo or ora deplorato attraverso la parola del nostro Presidente che si è fatto eco del nostro comune sentimento, vi prego di considerare con assoluta serenità l'emendamento che ho proposto, il quale si riallaccia ad un ordine del giorno che portava, oltre la mia, la firma di autorevoli colleghi del Senato.

In quali casi, secondo noi legislatori, una associazione politica o una associazione in genere può essere considerata come riorganizzazione del disciolto partito fascista?

Il primo elemento può essere desunto dall'esaltazione o dalla minaccia della violenza quale metodo di lotta politica. Su questo punto, poichè io mi associavo al pensiero del collega Della Seta ed all'opinione di altri colleghi, non avrei creduto di dovere trovare obiezioni così decise come quella del collega Conti, il quale ci ha detto che la violenza può servire anche sotto l'aspetto di resistenza contro un Governo tirannico. Ma se noi partiamo dal certo presupposto che l'attuale nostra forma di Governo non è oppressiva o tirannica, bisogna necessariamente escludere anche la legittimità del ricorso alla violenza quale mezzo per resistere alla tirannide ed instaurare la libertà.

Nè è necessario, come ha fatto il senatore Labriola, evocare in proposito grandi nomi del passato, come quello del Sorel; poichè è necessario partire dai principii consacrati nella nostra Costituzione, la quale indubbiamente bandisce la violenza come metodo di lotta politica. In altri termini noi, censurando la esaltazione o la minaccia della violenza, siamo in perfetta coerenza con la lettera e lo spirito della nostra Costituzione.

Qualcuno ha osservato che nell'emendamento che ho proposto non si parla anche di uso della violenza. Ma l'uso della violenza è una circostanza aggravante; e come tale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge. Però se si vuole subito aggiungere anche, come ha fatto la Commissione nel suo emendamento, la menzione dell'uso della violenza per la qualificazione della riorganizzazione del disciolto partito fascista; io non ho nulla in contrario perchè l'uso (e non soltanto la esaltazione o minaccia) della violenza è un elemento ancora più sicuro per dimostrare la riorganizzazione di quel partito che è stato vietato dalla Costituzione. Ma in tal caso non dobbiamo più considerare l'uso della violenza come una circostanza aggravante.

E vado avanti. Secondo elemento fondamentale, a mio avviso, del fascismo, nella vecchia e nella nuova forma, è la tendenza ad instaurare il partito unico. Qua posso essere pienamente d'accordo con l'onorevole Labriola, il quale ci ha detto che un elemento univoco, per accertare l'esistenza di un partito fascista quale storicamente in Italia si è sviluppato, è di vedere se questo partito si sottometta ad un capo, cioè direi io, propugni un partito unico.

Voi sapete che la esistenza nel recente passato di forme di governo fondate esclusivamente su un partito ha dato luogo addirittura alla distinzione degli Stati, in Stati liberali o Stati di partiti (cioè Stati che presuppongono l'esistenza di vari partiti posti su un piede di eguaglianza) e Stati a partito unico, che cioè non ammettono la pluralità di partiti. La mia formula tende appunto a prevedere la esaltazione dell'unico capo che dirige l'unico partito o addirittura, come si diceva in Germania, dell'unico popolo inquadrato nell'unico partito sotto l'unico capo.

CONTI. Ma in principio accettano tutto: la democrazia, il Parlamento..

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma allora la conclusione dovrebbe essere che è inutile tentare di dare una definizione. Comunque, se in futuro, per avventura, un movimento politico propugnasse l'instaurazione in Italia del partito unico...

CONTI. Ma non lo propugnerà.

RIZZO GIAMBATTISTA. ...credo che sarebbe un elemento di qualifica specifica di quel partito agli effetti della disposizione XII della Costituzione.

E inoltre io aggiungo: « o la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ». Anche questo è un altro degli aspetti illiberali e antidemocratici che potrebbe assumere un movimento di riorganizzazione del disciolto partito fascista; ma poichè la stessa Commissione ha ritenuto di dover accettare questa formula, su di essa non mi soffermo. (*Interruzione del senatore Conti*).

Onorevole Conti, mi permetta: se noi in questo campo riteniamo che tutto sia ingenuo, con tutto il rispetto le dirò che è ingenuo anche quello che ella poco fa ha proposto.

CONTI. Noi non sappiamo come si è costituito il partito fascista! Sappiamo che ha fatto un tentativo rivoluzionario, che era tendenzialmente repubblicano, tutto quello che volete! Ma questo non significa niente! Non la fate allora questa legge!

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo è un altro problema che non viene ora in discussione. Poco fa, se ben ricordo, lei ha detto che bisogna reprimere le forme di propaganda antiparlamentare. Ma la forma di governo parlamentare è una delle forme di libertà perchè noi abbiamo anche altre forme di governo, che sono indubbiamente fondate su principii di libertà, come la forma di governo presidenziale. Ed io non vedrei il motivo per cui si debba impedire ad una associazione o ad un movimento politico in Italia, di deprecare la forma di governo parlamentare e di auspicare una forma di governo presidenziale.

CONTI. Ma il Governo presidenziale è sistema rappresentativo anch'esso, professore mio! Roba da chiodi! La Repubblica presidenziale ha tanto di Congresso!

RIZZO GIAMBATTISTA. Allora le risponderò anche che ci può essere una associazione che legittimamente può propugnare per l'Italia forme di democrazia diretta e non forme di democrazia rappresentativa.

Ultimo punto. Io aggiungo: « Si fonda sull'esaltazione dei princìpi totalitari o sulle manifestazioni esteriori del fascismo ». Anche questo è chiaro; come è risaputo, il termine « totalitario » è ormai entrato in tutte le lingue.

Ritengo che l'emendamento proposto, che consacra soltanto quanto di illiberale e di antidemocratico può essere colpito, sia, sì, restrittivo, ma tale da potere essere accolto dal Senato.

Io debbo associarmi alle critiche che sono state fatte per avere la Commissione ripreso la menzione delle finalità antidemocratiche. Se questa legge vuole ovviare agli inconvenienti che erano sorti per l'attuazione della precedente legge che parlava di fini propri del disciolto partito fascista, parlare di fini antidemocratici significa adottare un criterio assolutamente generico, che non dà al giudice quell'indirizzo preciso che vorremmo dare.

In conclusione ritengo che se un tentativo per definire in che consista la riorganizzazione del disciolto partito fascista si deve fare, esso va fatto ispirandosi ai princìpi fondamentali della nostra attuale Costituzione che è una Costituzione che ripudia ogni forma e ogni attività illiberale e antidemocratica, e cercando di precisare alcuni elementi da cui possa desumersi cosa intenda per illiberale e antidemocratico.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo premettere che esaminerò il testo della Commissione e gli emendamenti come uomo che ha approfondito i problemi nell'esame delle leggi e non come uomo politico, e dovrò quindi fare una premessa indispensabile di carattere generale. Forse c'è stata una nostra deviazione. Noi non abbiamo il dovere e l'obbligo di definire il fascismo.

Noi siamo tenuti ad applicare la XII disposizione transitoria che è norma programmatica: essa fissa alcuni limiti nel senso che il Parlamento dovrà definire che cosa è il partito fascista, ma non il fascismo; deve dare cioè uno strumento legislativo atto a definire il

partito fascista che non crei possibilità di equivoci nel magistrato e che possa essere agevolmente compreso dai cittadini che dovranno rispettarlo. E se si va ad esaminare l'aspetto del partito fascista potremmo dire che vi sono state due fasi, la fase iniziale che portò al potere mediante un metodo costante di lotta, e quindi quella successiva che consentì al fascismo di diventare Stato. Ora se questi furono gli aspetti fondamentali del partito fascista, sono queste le ipotesi che dobbiamo compendiare in una legge ben fatta onde poter attuare una utile repressione.

Ciò premesso esaminerò il testo della Commissione, poi gli emendamenti e poi il testo distribuito pochi minuti fa, il che non consente un esame approfondito.

Noi avevamo, onorevole Presidente, nell'articolo 2 due ipotesi, l'ipotesi delle finalità antidemocratiche proprie del partito fascista e la ipotesi dell'attività diretta all'esaltazione di esponenti o a manifestazioni di carattere fascista.

Vedevo nella prima formulazione il metodo di Governo attuato dal giorno in cui il partito fascista, giunto al Governo, permeò di sè il potere; nella seconda parte vedevo configurati i mezzi che aveva posto in essere per pervenire al potere. E debbo dire che, sebbene non precise, queste formulazioni mi sembravano sotto un certo aspetto aderenti a quella che fu la realtà storica del partito fascista, poichè il fascismo è ben altra cosa ed è compito degli storici e dei filosofi definirlo; noi politici dobbiamo fissare soltanto alcune fattispecie per indicare gli aspetti salienti del partito fascista. E nella discussione generale avevo affermato che a me non sembrava opportuno tener soltanto conto dei princìpi e degli esponenti, poichè soltanto i fatti e i metodi potevano venire in considerazione, ai fini di una chiara definizione per un'operante applicazione della legge.

Venne poi l'emendamento del senatore Rizzo e notai uno sforzo apprezzabile per meglio fissare il contenuto di antidemocraticità proprio del partito fascista, che egli pensò di definire in quattro particolari ipotesi: innanzi tutto la esaltazione o la minaccia della violenza quale metodo di lotta politica, considerata questa come circostanza aggravante che verrebbe mantenuta anche nell'emendamento; (mi fa piacere vedere qui il Ministro della giustizia, il quale potrà in merito farci sentire una sua autorevole e necessaria parola...) (*Interruzioni*).

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Il Ministro non ha nulla a che fare con i giudici.

FRANZA. E ancora: propugnare l'instaurazione del partito unico (e in questa specie si configura un fatto proprio del partito fascista); o la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione — e mi veniva di osservare che questa previsione raffigura una ipotesi la quale in verità non è aderente all'azione spiegata dal fascismo in un momento in cui la Costituzione quale noi la intendiamo non ancora era stata posta a fondamento del nuovo Stato — ed infine l'esaltazione dei princìpi totalitari o le manifestazioni esteriori o i riti tipici del fascismo, Io avevo suggerito a questo punto all'onorevole Rizzo di unificare queste due ultime ipotesi in questo senso: o si fonda sull'esaltazione dei princìpi totalitari o su manifestazioni esteriori, riproducenti riti tipici del fascismo, poichè vedevo nelle manifestazioni riprodursi i riti tipici del fascismo e mi sembrava una superfetazione mantenere anche la previsione relativa alle manifestazioni.

Ma improvvisamente è intervenuta la formulazione nuova della Commissione. Essa è criticabile, ma comunque risolve un problema derivato dalla formulazione, scarsamente esplicativa, del primo testo della Commissione. Il che non è stato considerato dagli onorevoli Labriola e Conti, i quali hanno torto quando affermano che non è sufficientemente spiegato il carattere di antidemocraticità; nel nuovo testo della Commissione è detto: « Quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o attuando l'uso della violenza ». È chiaro che poteva anche non essere necessaria l'indicazione del perseguire finalità antidemocratiche perchè ormai è chiaro che si intende indicare quale espressione di antidemocraticità proprio il mezzo della violenza di modo che ormai sappiamo quali siano ed in che consistano metodo e finalità antidemocratiche. Il testo della Commissione è stato completato con l'inserzione dei suggerimenti forniti dall'onorevole Rizzo col suo emendamento. E fino

a questo punto dovremmo esser d'accordo perchè il magistrato e i cittadini sapranno che ogni manifestazione, ogni esaltazione e l'uso della violenza costituiscono fattispecie essenziali per identificare chi persegue finalità antidemocratiche. Ma andiamo oltre nell'esame ulteriore del testo. Si afferma: « denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza ».

È chiaro che si tratta di unica formulazione ed è necessaria la sussistenza di tutte le ipotesi per aversi ricostituzione del partito fascista. Non si tratta di ipotesi alternative per cui è necessario.....

TUPINI. Metteremo la disgiuntiva.

FRANZA. Se si metterà la disgiuntiva si complicherà questa legge al punto che i magistrati non sapranno più che cosa si deve reprimere. Mi si consenta di illustrare questo punto. Cosa dovremo intendere per « denigrare la democrazia »? Onorevoli senatori, la democrazia è governo di popolo, ma quando parliamo di popolo già non ci intendiamo più: i socialcomunisti pensano al proletariato che per essi è tutto il popolo, i democristiani e i liberali pensano alla aristocrazia del capitale, noi parlando di popolo ci riferiamo alla comunità sociale.

TUPINI. Come democristiano le dico che non ci deve prestare dei pareri gratuiti; all'aristocrazia non abbiamo mai pensato.

FRANZA. C'è una parte autorevole dei democristiani che la pensano così. (*Proteste dal centro*). Comunque andando al concetto di democrazia vi è una democrazia progressiva alla quale concezione viene riconosciuta piena cittadinanza nella Repubblica italiana; vi è una democrazia socialista: recentemente dall'unificazione è sorto un partito democratico socialista; vi è una democrazia cristiana, vi è la nostra democrazia, che chiamiamo organica. Ma come si farà ad offrire al magistrato, dicendo genericamente democrazia, ed al cittadino che dovrà rispettare il comando legislativo, una via diritta, da seguire? Il cittadino che vorrà parlare di democrazia cosa dovrà dire, cosa penserà di poter dire? Ecco perchè dobbiamo cercare di essere il più cauti possibile nell'accogliere in una legge un concetto troppo vago di democrazia.

Debbo poi sottoporre un ultimo rilievo di valore costituzionale. È detto nell'ultimo comma: « ovvero rivolge la sua attività, ecc. ». Avrei preferito la formula del senatore Rizzo: « ovvero si fonda sull'esaltazione delle manifestazioni esteriori riproducendo » il che comprenderebbe tutte le ipotesi. Avrei preferito « si fonda » anzichè « rivolge » perchè nell'articolo 2 si comminano sanzioni ai partecipanti all'associazione. Il cittadino ha la facoltà di associarsi in partiti. Vi è chi, e sono molti, in esecuzione del dettato costituzionale, ritiene di dover esercitare questo diritto. Vi è invece il cittadino che non intende associarsi. E per questi ora non sorge questione. Ma chi aderisce ad un'associazione dovrà sottostare al metodo democratico. Ma come farà questo cittadino che intende, associandosi in partito, concorrere alla funzionalità dello Stato, a conoscere le finalità del partito se non sulla base degli atti istituzionali del partito e cioè statuto, mozioni, ordini del giorno, programmi?

Se viene accettata la dizione « si basa » il cittadino saprà di poter aderire ad un'associazione più che a un'altra ed avrà la possibilità di distinguere quando creda avvalersi della facoltà concessagli dalla Costituzione di aderire all'attività di un partito. E perciò se si dovesse accogliere la dizione « rivolge la sua attività » si mette il cittadino in una costante situazione di pericolo, poichè ove l'orientamento del partito in un determinato momento subirà improvvisi mutamenti ad opera di un gruppo di associati, contrastanti con quelli fondamentali posti a base dell'associazione, con quelli che hanno incoraggiato il cittadino a partecipare all'associazione, e tali da potere influire a qualificare quel partito come ricostituzione di partito fascista perchè dovrebbe rispondere personalmente anche il partecipe incolpevole? Ecco sorgere una questione di carattere costituzionale. Riconosciuto il carattere fascista al partito o all'associazione, sono immediatamente, *ope legis*, tenuti a rispondere gli organizzatori e i dirigenti del partito. Anche cioè quei cittadini i quali non hanno voluto ed hanno respinto quell'atteggiamento.

TUPINI. Ma lei sta parlando dell'articolo 2.

FRANZA. Onorevole Presidente, pensavo che si discutesse sugli articoli 1 e 2. Comunque, se continuerò ora, non interverrò dopo.

PRESIDENTE. È in discussione il nuovo testo dell'articolo 1. Sull'articolo 2 potrà parlare in seguito.

FRANZA. In tal caso non ho altro da aggiungere.

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, non posso non cogliere l'occasione di parlare, da lei concessami, per rispondere brevemente all'onorevole Labriola, che ieri ed oggi molto cortesemente mi ha più volte preso a partito nella sua fiera e motivata opposizione di principio a questa legge. Vorrei innanzitutto osservare che il senatore Labriola, nei suoi ampi interventi, non ha trovato modo di rispondere al quesito primordiale posto da questa legge: il popolo italiano, le istituzioni repubblicane, lo Stato devono assistere indifferenti e impassibili al deleterio fenomeno che sta sviluppandosi nel profondo della nostra società nazionale, quello della resurrezione, sia pure in forme non ancora bene definite, del fascismo? Il senatore Labriola ha taciuto in proposito; non ha detto nè sì nè no. E, pure esponendoci una serie di considerazioni apprezzabilissime dal punto di vista teorico, non ha affrontato il problema nei suoi termini politici. Lo so che è difficile distinguere tra idea e azione; ma ciò non autorizza l'onorevole Labriola a dimenticarsi che questa distinzione è qui da farsi. Egli è così partito nel suo ragionamento dal presupposto che in questo mondo non vi sia che l'idea, e non per nulla ha citato varie volte il filosofo dell'idea, il nostro eminente collega senatore Benedetto Croce! Ora, non è il momento per riaffrontare la vecchia questione se preceda l'idea o preceda l'azione. Se comunque precedesse l'idea, si potrebbe anche concordare con il senatore Labriola e dire che, fino a quando l'idea sta sola, noi dobbiamo inchinarci dinanzi a lei e nulla intraprendere contro di lei. Ma poichè idea e azione sono due momenti connaturati e concomitanti della vita, se noi vogliamo opporci ad una certa azione non possiamo trascurare l'idea che la stimola e che in quella azione trova nuovo nutrimento e sostegno. Una seconda osservazione. Il collega senatore Labriola ha richiamato leggi di persecuzione che, in tempi lontani hanno macchiato la storia del nostro Paese, leggi opposte allo sviluppo non dirò della democrazia, ma semplicemente di un regime liberale in Italia; leggi repressive contro i socialisti e contro i comunisti. Questo richiamo è antistorico, e non me lo sarei atteso davvero dal senatore Labriola. Con esso infatti si pongono sullo stesso piano, fenomeni che non tollerano confronti e paragoni. Che vi è di comune, fuori della forma, fra leggi che si propongono di arrestare un processo progressivo, che vogliono sbarrare il passo all'azione delle masse popolari, e leggi che mirano a impedire un processo regressivo, il ritorno ad un passato deprecabile? Che un uomo come il senatore Labriola, che ha lottato per il progresso e che ben a ragione vanta oggi, come suo titolo d'onore, il fatto di essere stato colpito dalle vecchie leggi dirette contro l'ascesa del popolo, si avvalga di simili richiami, fa pensare che egli non riesca più a legarsi alla realtà della nostra vita nazionale. Il Parlamento, il Senato, non fanno in questo momento dell'accademia. Per questo le più larghe masse dei cittadini seguono con tanta attenzione la nostra discussione, se ne interessano. E noi sappiamo che esse vogliono una legge di questo genere. Come debba essere configurata forse non saprebbero dircelo; nè hanno piena coscienza di cosa debba disporre. Sarebbe cosa troppo bella se coloro che noi rappresentiamo ci dessero nei momenti difficili il bandolo per districare le situazioni confuse in cui il Paese spesso viene a ritrovarsi! Ma questo è compito nostro, non loro. Ciò che sappiamo è che non c'è dubbio che la grande maggioranza degli italiani, quelli che stanno per la democrazia, desiderano una legge che difenda la democrazia contro il ritorno del fascismo. Lo stesso senatore Franza (ciò si evince almeno da quanto ha detto), sta per tale difesa, se anche sorga differenza con lui e contrapposizione quando si passa a definire ciò che deve essere la democrazia che gli italiani vogliono, e che cosa sia l'antidemocrazia a cui si vuole porre argine e riparo.

A questa legge non si pone che un'unica alternativa: rimettere direttamente al popolo il compito della difesa delle libere istituzioni repubblicane. Se la si accetta non saremmo certamente noi che ce ne spaventeremo, per quanto — saldi come vogliamo restare sul terreno della legalità costituzionale — crediamo fermamente che si possa rintuzzare la minac-

cia del fascismo con gli strumenti ed i mezzi che la Costituzione ha predisposto. Per questo partecipiamo all'attività tutta delle nostre istituzioni rappresentative, e vogliamo che esse conservino integri i loro poteri e combattiamo chiunque tenti in qualunque maniera di sminuirli! Ora l'onorevole Labriola, respingendo la legge non ci ha proposto nulla in sostituzione. In questa occasione ci è pertanto mancato quel contributo dovizioso ed abbondante di consigli e suggerimenti ch'egli normalmente arreca ai nostri lavori.

Ed ora poche parole sull'emendamento della Commissione, alla cui redazione abbiamo tutti collaborato, e che pertanto accettiamo nelle sue linee generali, pure chiedendo che vi si apporti una modifica, di quelle che il Presidente della Commissione stessa, il senatore Tupini, poco fa definì di forma. Ma a volte certe questioni di forma assumono importanza sostanziale. Ed io mi sono convinto, seguendo il discorso ultimo del senatore Franza, che la modifica di forma che io proporrò è necessaria per evitare un equivoco di sostanza. Se infatti l'interpretazione che il senatore Franza ha dato dell'emendamento dovesse domani essere fatto proprio da qualche onesto magistrato si correrebbe il rischio di vedere completamente frastornati le intenzioni e il pensiero della Commissione.

Col mio emendamento propongo che alla formulazione: « Ai fini della XII disposizione finale della Costituzione, si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista, quando una associazione od un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o attuando l'uso della violenza, ecc., propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ecc., denigrando la democrazia ecc. », si sostituisca la seguente: « Ai fini della XII disposizione finale della Costituzione, si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento, perseguendo finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esalta, minaccia o attua ecc., propugna ecc., denigra, ecc. ». Si tratta di trasferire reciprocamente le posizioni dei gerundi e degli indicativi.

Nella attuale redazione dell'emendamento, i vari gerundi sono senza dubbio strumentali, esprimono i modi con i quali verrebbero perseguite le finalità antidemocratiche dell'ipotizzata associazione. Ma il senatore Franza — io l'avevo prevista e temuta una tale interpretazione! — ci ha espresso la sua preoccupazione che così come sono, essi possano intendersi invece come sostanziatori, ciascuno in sè, della finalità antidemocratica stessa. Nell'intenzione della Commissione io credo che quei movimenti siano da colpirsi perchè perseguono le finalità antidemocratiche proprie del fascismo, e perchè insieme o propagano l'uso della violenza, o esaltano gli uomini e le istituzioni del fascismo o denigrano la Resistenza, e così via.

Chiedo pertanto alla Commissione e al Senato di accettare il mio emendamento.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. L'intervento del senatore Giambattista Rizzo a delucidazione della sua proposta di emendamento, riduce il mio compito a pochissime parole per dichiararmi d'accordo con lui sulla formula più semplice ed esauriente per definire il carattere del partito politico che la Costituzione condanna.

D'altra parte abbiamo tutti riconosciuto che la definizione di questo carattere è fondamentale, poichè non è il nome ma il contenuto dei suoi programmi e dei suoi metodi di lotta quello che si deve colpire senza rinunciare, nella difesa della democrazia, a ciò che è l'essenza della democrazia, cioè la libertà di parola e di organizzazione.

Ora il testo concordato dalla Commissione è stato riconosciuto da molti perfettibile con gli emendamenti Persico e Terracini, per citarne due soli, mentre a me pare che la formula proposta dal senatore Giambattista Rizzo sia quella che meglio individua ciò che è maggiormente deprecabile nell'indirizzo così detto fascista e cioè l'intolleranza verso altri partiti, il concentramento in un dittatore di ogni potere, l'uso della violenza per imporre il proprio vangelo. Inoltre nell'emendamento del senatore Giambattista Rizzo sono giustamente considerate le sole direttive e non la loro realizzazione, poichè a punire quest'ultima basta il Codice penale ordinario.

Per queste ragioni io voterò per la formula da lui proposta.

TOSATTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATTI. L'articolo 1 così come viene proposto non mi lascia tranquillità nel votarlo; le ragioni sono quelle stesse esposte dal senatore Conti. Perciò non ripeterò nè le argomentazioni accennate dall'onorevole Conti, nè quelle proprie di una discussione generale, più che di una dichiarazione di voto. A differenza di quanto avveniva nel progetto originario, qui è tutto affastellato in un unico comma, ciò che prima era almeno diviso con un certo criterio logico e di gravità in commi distinti: così l'attuazione violenta, od anche l'esaltazione della violenza o la minaccia, e il perseguire semplicemente certe finalità politiche. L'imprecisione estrema delle parole « finalità proprie ecc. », sulle quali già si sono intrattenuti molti colleghi, è quella che soprattutto mi turba, anche perchè seguono poi altre parole che, a mio avviso, trattandosi di materia così delicata, richiederebbero di essere meglio precisate. Per esempio tra la parola « minacciando » e la parola « attuando » c'è una differenza assai grave; così la parola « denigra », messa in rapporto con la propaganda di un partito, può far cadere facilmente nella condanna di un semplice atteggiamento critico, così come è stato rilevato da altri oratori. Così pure non approvo le parole « esaltare esponenti ». Esponente significa persona, e mi pare cosa assai grave comminare per una semplice esaltazione di persona delle pene così rilevanti.

E giacchè si è discusso qui anche dell'articolo secondo, fin d'ora, per quanto riguarda questo articolo, osservo che è cosa troppo delicata introdurre così lunghe privazioni dei diritti comuni in aggiunta ad altre pene, che possono essere anche non gravi. Ciò mi sembra odioso e persecutorio.

Il senatore Terracini ha fatto poc'anzi una distinzione tra movimenti regressivi e movimenti progressivi. Un giudizio del genere è estremamente soggettivo, e solo la storia può renderlo definitivo; non è un criterio e una norma oggettiva quale quella che si deve introdurre quando si legifera. Meglio sarebbe allora riportarsi semplicemente a quanto previsto dalla Costituzione, la quale nell'articolo 49 non fa distinzioni, ma semplicemente riconosce la libertà a tutti di formare movimenti politici, purchè con mezzi democratici. La democrazia che si deve esigere da tutti i cittadini è un metodo, e non una professione di fede.

Queste sono le ragioni per le quali non mi è consentito di votare questo articolo.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Pensavo che lo svolgimento della discussione, che è stata indubbiamente ampia ed esauriente per molti riguardi, avesse definitivamente chiarito un equivoco sul quale si fondavano le obiezioni iniziali presentate dal senatore Conti e dal senatore Labriola. Mi stupisce invece di sentire risorgere quelle stesse obiezioni nella dichiarazione fatta testè dal collega Tosatti. In verità risulta chiarissimo dal testo dell'emendamento proposto dalla Commissione, così come è, che tutta la serie dei gerundi rappresenta una elencazione di specie concrete in cui si attua questa possibile finalità antidemocratica, propria del partito fascista, che dovrebbe essere perseguita dai movimenti e dalle associazioni che cadrebbero sotto la sanzione della legge. E una concreta elencazione è necessaria perchè non c'è da aspettarsi che a metà del secolo ventesimo si presentino partiti o movimenti che si autodefiniscano come antidemocratici. Lo stesso fascismo non osò far questo: non fu solo l'onorevole Morello a definire il fascismo una democrazia autoritaria, anche la dottrina del fascismo di Mussolini, nel definire i caratteri essenziali di quel partito in rapporto con le diverse ideologie, poneva delle antitesi, per esempio, tra fascismo e liberalismo, ma non certamente tra fascismo e democrazia. Dal testo proposto dalla Commissione risulta chiaro che le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista si concretano nella esaltazione, nella minaccia, nell'uso della violenza quale metodo di lotta politica, nella soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, ecc. Perciò non vedo l'opportunità della inversione proposta dal senatore Terracini, la quale, mentre non giova a schiarire un concetto che è già chiarissimo, potrebbe viceversa generare un altro equivoco, potrebbe cioè indurre a pensare che il gerundio introduttivo avesse un valore limitativo nei confronti della elencazione seguente e che per avventura si potesse ragionare così: è bensì vero che quel tale movimento, quella tale associazione, fa uso

della violenza, o che propugna la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, ma non lo fa perseguendo finalità antidemocratiche, lo fa, per esempio, per realizzare una più alta libertà. Anche il fascismo si presentò così in origine: ricordate? il fascismo è la salvezza della nostra libertà. Pertanto a me sembra che l'emendamento formulato dalla Commissione non debba essere sostanzialmente toccato. Solo farei un'obiezione. Siccome l'astrattismo di quelle prime parole « finalità antidemocratiche » è corretto dalla concreta elencazione che segue, bisognerebbe eliminare da questa elencazione un'altra parola che può sembrare altrettanto astratta. Se è astratta la parola « antidemocratico », è astratta la parola « democrazia » che figura nella elencazione. Quale parola più controversa, oggi, nel vocabolario di tutti i popoli, della parola « democrazia »? Penso che sarebbe opportuno emendare il testo proposto dalla Commissione in questi termini: là dove si dice « denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza » si potrebbe più opportunamente dire « denigrando le istituzioni rappresentative della sovranità popolare e i valori della Resistenza ». In questo modo credo che si risponderebbe anche ai dubbi e alle obiezioni avanzate da alcuni colleghi circa la formulazione dell'articolo: quelle che nascono dalla preoccupazione del partito unico. Si capisce che chi propugna il partito unico ricade in questa definizione, anche se non è esplicitamente detto, perchè denigra in qualche modo e vuole evertere le istituzioni rappresentative della sovranità popolare.

Penso che con una correzione di questo genere, che presenterò subito con le sei firme alla Presidenza, si interpreti con maggior precisione il pensiero di coloro che hanno redatto il testo senza dar luogo ai dubbi affiorati nella discussione.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Vorrei prendere le mosse dal ricordo costituzionale che ci è venuto dal nostro Presidente. Dobbiamo attuare la dodicesima norma fra le disposizioni finali e transitorie in quella parte che ha contenuto non precario, cioè in quella parte che ha contenuto finale trascurando il secondo comma della stessa norma che ha solo un contenuto transitorio: privazione temporanea di alcuni diritti elettorali per gli esponenti del disciolto partito fascista.

Rimanendo nell'àmbito di un tale fine, aderendo cioè strettamente alla dodicesima norma nella parte di contenuto finale, ci siamo proposti — non da oggi, perchè il disegno di legge ha i due precedenti del 1945 e del 1947 — di munire di sanzione quello che è un divieto permanente della Costituzione che fu espresso nella forma che tutti ricordiamo e che suona: « È vietata la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista ».

Ieri il senatore Labriola dichiarava di non potere in nessun caso votare un disegno di legge che comminasse sia pure 100 lire di ammenda a carico del cittadino che compisse un'azione che non fosse precisamente definita come reato. Naturalmente su questo concetto non c'è nessuno che possa dissentire. Oggi in verità mi è parso di capire che egli non è egualmente fermo su queste posizioni perchè ha cominciato col dire che sostanzialmente la definizione del fascismo è contenuta nella dodicesima disposizione finale della Costituzione. Se così fosse la nostra discussione non avrebbe ragione di essere e noi potremmo prendere questa definizione e servircene per costruire quel tipo di reato che vogliamo perseguire. Ma in realtà non è così. E lo stesso onorevole Labriola soggiungeva: dovete indicare il fascismo con i suoi elementi caratterizzatori, quali il capo unico, il partito unico, l'impossibilità di critica e di dialogo democratico, ecc. Se il problema si dovesse porre sul terreno storico-filosofico difficilmente troveremmo una via d'accordo ed una maniera comune di definire il fascismo. Noi sappiamo benissimo cosa fu il fascismo sotto il profilo storico-politico. L'ha detto assai chiaramente il senatore Banfi nel suo intervento, ma evidentemente il problema non è questo. Il problema è di definire quello che è il fascismo nel suo contenuto giuridico e, specificamente, di illecito giuridico. Ed allora mi pare che la discussione si possa contenere in un binario ben preciso: si tratta di un problema di tecnica legislativa, identificabile nella necessità di fissare con i termini più chiari ed approssimativamente più precisi, (perchè, in

fondo, un margine per l'interpretazione c'è in tutte le disposizioni di legge ed il nostro diritto positivo conosce anche margini larghissimi) di fissare ripeto che cosa giuridicamente e limitatamente al contenuto delittuoso sia il fascismo. Ed allora osservo che se si guarda con attenzione ciò che ha fatto la Commissione, e la Commissione questa attenzione la merita non fosse altro perchè ha lavorato molte ore ed anche assai intensamente intorno a questo articolo, se si guarda con attenzione questo primo articolo nella sua dizione attuale non dico che si dovrà finire col riconoscere che si è prodotto un capolavoro, ma si ammetterà almeno che la norma, in qualità e rispetto alle altre, non è affatto deficiente, come si vuol sostenere, ma direi anzi che è una delle norme meno censurabili che si siano finora elaborate in punto di norme penali. Che cosa è una norma penale? Quali ne sono gli elementi? Che cosa richiede la norma di diritto punitivo per essere accettata dalla coscienza popolare, soprattutto dalla coscienza del giudice che la deve applicare? Richiede prima di tutto la indicazione di un soggetto: *nulla quaestio* su questo punto. « Chiunque » è il soggetto ed è la formula che usa di solito il Codice quando non richiede particolari condizioni soggettive. Del resto non abbiamo neanche bisogno di risolvere questo problema in questa sede, perchè l'articolo che diventerà il primo ha soltanto la finalità di definire l'obiettivo del reato, non il soggetto; il problema del soggetto interverrà in un secondo momento quando formuleremo il secondo articolo, ex primo del disegno di legge ministeriale. Secondo requisito: deve definire l'elemento intenzionale che valga a colorire la materialità, l'azione meccanica che si proietta all'esterno e che costituisce l'obiettivo. L'elemento intenzionale in questo caso lo ritroviamo nei princìpi generali: sarà il dolo secondo la definizione del Codice e non intendiamo modificarlo. C'è in qualche reato, e che appare anche in questo, una specificazione del dolo, un elemento finalistico che nella specie abbiamo ritenuto assai interessante. E che cosa abbiamo fatto in proposito? Abbiamo incominciato col dire: deve esserci l'elemento finalistico, che consiste nella riproduzione di quei fatti deteriori del fascismo che storicamente ripugnano alla coscienza popolare... Quindi, punto basilare, il fine. Al posto del gerundio potremmo anche usare la comunissima formula del Codice: « al fine di arrivare alle conclusioni a cui è arrivato il fascismo e che saranno il partito unico, l'impedimento alla critica, la soppressione delle libertà democratiche ecc., » al fine di arrivare, in una parola, alle finalità proprie del partito fascista. E siamo passati ad indicare il terzo elemento: quelle azioni, cioè, che costituiscono la materialità del reato. Quali sono queste azioni? Per tre quarti sono quelle elencate dal senatore G. B. Rizzo, perchè in fondo l'emendamento della Commissione tutt'altro che trascurare le proposte del senatore Rizzo le ha accettate, direi, nella quasi totalità. Ne ha solo migliorato il testo distinguendo l'elemento materiale dal motivo finalistico diretto a differenziare queste materialità, che possono essere comuni ad altre cento ipotesi di reato, onde creare la figura specifica del reato di ricostituzione del partito fascista. Voglio dire che quando l'onorevole Rizzo dice: va perseguìta la esaltazione o la minaccia ed anche l'uso della violenza, appunto perchè poi se ne fa una ipotesi aggravata, dice una cosa esatta, poichè questa fu una caratteristica del partito fascista, un elemento differenziatore; però dice una cosa che va completata ai fini della nostra legge. Non è il partito che esalti, minacci od usi la violenza quello che noi dobbiamo considerare in questa legge; ma è il partito che faccia tutto ciò con la finalità specifica di mirare a quelli che furono i risultati, le attuazioni del partito fascista; altrimenti saremmo al di fuori dei compiti fissatici dalla norma costituzionale e creeremmo una legge magari apprezzabilissima, onorevole Rizzo, tanto apprezzabile che le ipotesi sono considerate in quella legge generale che è il nuovo progetto di Codice penale, ma che supererebbe i limiti della materia in esame.

Poi facciamo altre ipotesi di materiale del reato, sempre tenendo fermo quell'elemento finalistico. Diciamo « propugni » — è questa la parola dell'emendamento dell'onorevole Rizzo — la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione », oppure « denigri la democrazia ecc. », altre due ipotesi di materiale del reato, sempre in funzione di quelle finalità. Poi, alla fine, prevediamo ancora due ipotesi di materiale svincolate dall'elemento finalistico

che sono le manifestazioni fasciste oppure l'esaltazione dei movimenti e dei sistemi ecc. Queste due ultime ipotesi evidentemente postulano soltanto il dolo generico e non richiedono quello specifico.

Ora, dove è la difficoltà, dove è l'astruseria di questa disposizione di legge? Non diciamo che fosse una fatica facile, tutt'altro: era una disposizione di legge discretamente difficile a congegnarsi. Ma venire a dire che rappresenti questa disposizione solo un mucchio di parole, e che non abbia tenuto conto di tutti gli elementi suggeriti dagli emendatori, mi pare che sia un po' contrastare la verità delle cose. Si capisce che, attraverso l'emendamento Terracini e soprattutto attraverso le spiegazioni e le interpretazioni che ciascuno di noi ha potuto fornire in quest'Aula, ci sarà anche la maniera di perfezionare in qualche punto questa norma; ma mi pare che, avendo chiaro quello che la Commissione ha inteso stabilire, tre materialità alternative con quella finalità, altre due materialità, le due ultime, che prescindono anche da quella finalità, perchè per le due ultime non c'è il motivo finalistico del perseguire, mi pare che si abbia una disposizione confacente allo scopo. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). Si potrà chiarire, ma noi abbiamo, attraverso i gerundi che dànno appunto la indicazione strumentale, fissato le tre materialità pel perseguimento di una finalità particolare. Rinunciando ai gerundi e passando all'indicativo, abbiamo inteso fissare delle materialità avulse, staccate dalla finalità precisata nella prima parte. Ora, tenendo presente questo, bisognerà riconoscere che abbiamo costruito una disposizione — e me ne appello soprattutto alla saggezza tecnica dell'onorevole Azara — che non stona affatto con quelle che sono le ordinarie costruzioni delle ipotesi punite nei codici normali e nelle leggi penali comuni. Siamo disposti quindi a tutti i miglioramenti, ma non ad accettare la taccia di avere operata una costruzione addirittura strana, addirittura fuori del normale, addirittura incomprensibile, così come è stato detto.

Ecco perchè, in conclusione, sarò favorevole al testo della Commissione, pur riservandomi di prendere in esame l'emendamento perfezionativo proposto dall'onorevole Terracini per votare eventualmente anche nel senso che egli propone.

JANNACCONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Onorevole Presidente, onorevoli senatori. Io avevo proposto la soppressione dell'articolo 2 del vecchio testo della Commissione. Poichè questo articolo è stato sostituito da un altro articolo nel nuovo testo e poichè questo nuovo testo è stato presentato all'inizio della seduta e quindi io non ho avuto più il tempo che per disposizione di Regolamento è prescritto per proporre un emendamento, dichiaro di ritirare la proposta di soppressione che avevo presentata. D'altra parte, avendo votato contro il passaggio alla discussione degli articoli di questa legge, mi riserbo o di votare contro l'articolo 1 quale ora è stato proposto, o di vedere se per esso non sarà presentato qualche emendamento che mi consenta di votare in favore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sull'articolo 1. Prima di dare la parola al relatore di maggioranza ed al Ministro, comunico al Senato che durante la discussione sono stati presentati quattro emendamenti al nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione.

Il primo emendamento è dei senatori Persico, Armato, Cosattini, Filippini, Anfossi e Bocconi, i quali propongono che le prime parole dell'articolo 1 siano sostituite dalle seguenti: « Ai fini del contenuto del primo comma della dodicesima fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione ecc. ». Il Senato ne ha udito lo svolgimento.

Il secondo emendamento è dei senatori Terracini, Minio, Gramegna, Gavina, Pellegrini, Spezzano e Reale Eugenio, i quali propongono che alla parola: « persegue » si sostituisca la parola: « perseguendo » e alle parole: « esaltando, minacciando, o attuando... propugnando... denigrando », si sostituiscano le altre: « esaltare, minacciare o attuare... propugnare... denigrare ». Il Senato ne ha udito lo svolgimento.

Col terzo emendamento il senatore De Luca, insieme con i senatori Mott, Benedetti Luigi, Carelli, Origlia e Carbonari, propone di sostituire alle parole: « proprie del partito fascista » la parola: « similari »; subordinatamente propone che si sopprima la parola: « proprie ».

Il quarto emendamento è dei senatori Lamberti, Angelini Nicola, Piscitelli, Lanzara, Gerini e Russo, i quali propongono di sostituire alle parole: « denigrando la democrazia, le sue istituzioni » le altre: « denigrando le istituzioni rappresentative della sovranità popolare ». Il Senato ne ha udito lo svolgimento.

Come il Senato ricorda, è anche in discussione l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

Invito quindi la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sui vari emendamenti presentati.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Col voto a grandissima maggioranza espresso a conclusione della discussione generale sulla legge si è dato ingresso all'esame e alla discussione degli articoli relativi.

L'onorevole Conti ha iniziato col proporre una difficoltà che egli ritiene insolubile. Egli dice: voi volete proporre nell'articolo primo la definizione del fascismo o del regime fascista o del disciolto regime fascista, cosa impossibile, per cui io non darò il mio voto all'articolo primo e nemmeno a quelli che lo seguiranno. A questa difficoltà ha già risposto esaurientemente il collega Rizzo Domenico quando ha detto che noi non vogliamo della materia in oggetto formulare una definizione filosofica o letteraria, ma semplicemente una definizione che sia il più approssimativamente precisa dal punto di vista giuridico. Abbiamo constatato, lo abbiamo già detto in sede di discussione generale, che la legge del 1947 è rimasta presso che inoperante perchè eccessivamente limitativa, carente nella precisazione di quelle note che dovevano servire al magistrato per stabilire quando nel caso concreto poteva raffigurarsi la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Si domanda ancora il senatore Conti: quando è che noi possiamo parlare di finalità antidemocratiche? Forse che occorre la sapienza di una mente superiore per stabilire che chi propugna, per esempio, la soppressione dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, del Parlamento elettivo, dei liberi sindacati, della libertà di stampa e di associazione persegue delle finalità antidemocratiche? Tutto ciò costituisce buona parte di un programma decisamente antidemocratico.

Sull'argomento della violenza il senatore Conti afferma: « Voi aggiungete come nota caratteristica a stabilire se si tratta di ricostituzione del disciolto partito fascista, la violenza; ma tutti i partiti esaltano, propugnano, pongono in essere la violenza ». L'affermazione è del tutto gratuita. Ha fatto, è vero, un'eccezione quando ha tacciato di coniglismo la Democrazia cristiana esclamando: « Voi democratici cristiani perseguite una politica di rassegnazione e non mettete nei vostri programmi la violenza come strumento di lotta politica ». Ma noi possiamo dire che altri partiti non hanno nel loro programma per strumento di lotta politica la violenza e quindi mi pare che in questa affermazione l'onorevole Conti faccia torto a gran parte dei partiti che accettano la dialettica democratica. L'onorevole Labriola, cui hanno risposto i senatori Terracini e Rizzo, è venuto a dichiarare che se fosse stato presente in occasione della votazione per il passaggio agli articoli avrebbe votato no, come in fatto non aveva votato neppure la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione. Il relatore si è dato cura di fare l'indagine e ha notato dal resoconto di quella seduta che la dodicesima disposizione è stata votata senza discussione e senza dichiarazioni di voto.

LABRIOLA. Ero semplicemente assente.

DONATI, *relatore di maggioranza*. D'altra parte egli sostiene ancora l'inutilità di questa legge, perchè vi è già una norma, la disposizione dodicesima, mentre poco dopo si contraddice osservando che si dovrebbe se mai fare una legge a sè e non questa. L'abbiamo ricordato nella discussione generale, ma dobbiamo ripetere che noi dobbiamo dare attuazione alle norme stabilite dalla Costituzione. Come abbiamo cercato di dare applicazione alla norma che prevede la istituzione della Corte costituzionale, adesso cerchiamo di dare applicazione a questa. Non è detto poi che questa disposizione negativa, questo divieto tassativo possa bastare alla disciplina della materia così come è privo della necessaria sanzione. Vi sono, peraltro, varie altre norme come quella contenuta nell'articolo 13 ove si dice: « la libertà personale è inviolabile » precetto non seguito da sanzione, che non può esaurirsi in se stesso. Per questo noi dobbiamo integrarla

con le disposizioni del Codice penale al fine di reprimere tutte quelle azioni che vanno a violare, a comprimere, a limitare la libertà personale. Mancheremmo al contrario al nostro preciso dovere di legislatori.

L'onorevole Persico ha proposto un emendamento di forma che non abbiamo difficoltà ad accettare. L'onorevole Rizzo Giambattista, cui ha risposto l'onorevole Rizzo Domenico, ha presentato un emendamento per il quale verrebbe a violarsi il contenuto dell'emendamento della Commissione. Egli enuclea tre elementi costitutivi del reato, noi aggiungiamo anche la denigrazione delle forze della Resistenza e delle istituzioni democratiche perchè noi constatiamo tutti i giorni che una delle manifestazioni precipue del neo-fascismo è proprio quella di vilipendere sistematicamente ogni giorno di più mediante la stampa e i comizi, ma precipuamente con la stampa, le forze e i valori della Resistenza, tutte le istituzioni democratiche e, a volte, la stessa Costituzione con gli istituti rappresentativi del popolo italiano. Questo, oltre che essere l'elemento macroscopicamente indicatore di una coagulazione neo-fascista, serve anche a creare una specie di atmosfera di mistica fascista che stimola specialmente i giovani, gli inesperti, i semplici, anche per l'impunità consentita dal regime democratico a questa attività aggressiva a raggrupparsi in associazioni, comitati, sodalizi, o movimenti neo-fascisti con una baldanza del tutto intollerabile.

Il senatore Franza ha finito coll'ammettere la piena costituzionalità del disegno di legge, mettendosi a discutere con noi la formulazione degli articoli. (*Interruzione del senatore Franza*).

Il senatore Terracini ha fatto una proposta concreta quando ha detto: sostituiamo alle forme verbali gerundive le forme indicative e viceversa. La maggioranza della Commissione, tuttavia, è contraria, perchè, per richiamarci ancora ad un'affermazione del senatore Rizzo Domenico, il testo proposto oggi dalla Commissione sa tutto il tormento manifestatosi in Commissione col crogiolarsi delle varie idee espresse in vari emendamenti, per cui esso costituisce un punto di arrivo al quale si voleva giungere in pieno accordo, fino a diventare l'espressione unanime dei membri della 1ª Commissione.

Quando si è previsto che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista allorchè l'associazione o il movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o attuando l'uso della violenza, si è voluto limitare l'accertamento o la definizione di riorganizzazione del disciolto partito fascista non a tutti i movimenti che perseguono finalità antidemocratiche e che possono stare tanto a cuore al senatore Labriola, — come i soreliani e gli anarchici — in quanto non basta l'affermazione platonica o metafisica del programma, bisogna che questa finalità sia manifestata con apologia dei metodi violenti di lotta, con minacce o con attuazione della violenza. Ora, noi non possiamo abbandonare questa formula, perchè essa costituisce proprio l'espressione delle intese avvenute in Commissione, formula quindi che io ritengo di dover difendere.

Quanto poi ha affermato l'onorevole Tosatti, circa le ragioni che giustificano la sua perplessità di fronte ad un testo che prevede l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza, e, soprattutto, la denigrazione, dato che secondo lui per denigrazione si può intendere anche la critica onesta e cavalleresca, noi affermiamo che in ciò non è possibile cadere, per il fatto che per accertare se vi sia denigrazione, o vilipendio, nel senso giuridico della parola, occorre una volontà preordinata di ingiuriare e offendere e la ricerca dell'elemento intenzionale è la prima indagine che il magistrato deve compiere per l'accertamento delle responsabilità.

Difendiamo anche questa formula, perchè la riteniamo caratteristica alla individuazione della volontà di ricostituire il disciolto partito fascista.

La proposta del collega Lamberti ci sembra accettabile, e il relatore e la Commissione accettano senz'altro il suo emendamento che è formale e sostanziale ad un tempo. Egli ha osservato che la dizione del testo: « propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza », gli crea motivo di titubanza. Si è domandato, infatti, quali sono le istituzioni della democrazia. Con il suo testo il senatore Lamberti ci sembra

concretizzi, quindi, meglio questi elementi. Sentiremo poi cosa dirà il Ministro in proposito. Il pensiero dei commissari era inteso a stabilire che la denigrazione delle istituzioni rappresentative della democrazia costituisce uno degli elementi indicatori della volontà di riorganizzare il disciolto partito fascista.

La proposta del senatore De Luca, di sopprimere l'aggettivo « proprie », non può essere accettata, perchè noi abbiamo voluto dare la tranquillità assoluta a quelli che avevano dei dubbi circa la finalità della legge, di impedire la riorganizzazione non di qualsiasi partito, ma del disciolto partito fascista. Si è voluto impedire col termine « proprie » ogni eventualità di equivoco; ci sono altri partiti che possono avere finalità antidemocratiche che possono non essere le stesse finalità antidemocratiche perseguite dal fascismo, e con la presente legge noi dobbiamo provvedere all'attuazione della norma dodicesima. La base della legge è sempre costituita dal disposto tassativo di quella norma. Ecco perchè difendiamo anche questo aggettivo.

PRESIDENTE. Senatore Donati, la informo che, mentre ella parlava, mi è pervenuto, da parte del senatore Rizzo Giambattista, il seguente emendamento da lui stesso presentato:

« Sostituire alle ultime parole " o sulle manifestazioni esteriori o sui riti tipici del fascismo " le altre " o sulle manifestazioni esteriori riproducenti riti tipici del fascismo " ».

Poichè questo emendamento mi è prevenuto dopo che era stata chiusa la discussione generale dell'articolo, ho richiesto, ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento, che esso fosse firmato da otto senatori invece che da sei.

Invito il senatore Donati ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione anche su questo emendamento.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Per le ragioni addotte, e cioè che l'emendamento Rizzo è stato assorbito integralmente nella formula nuova della Commissione, non lo accettiamo, e conseguentemente non possiamo accettare neanche l'emendamento all'emendamento Rizzo.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Vorrei aggiungere alcune parole a quelle dette dal relatore e soprattutto per fare invito formale agli onorevoli Minio e Terracini di non voler insistere nel loro emendamento per questa fondamentale ragione e cioè: esso a nostro avviso sovverte tutta la architettura del nostro emendamento all'articolo che si propone, in quanto che, se noi aboliamo tutti i gerundi attraverso i quali abbiamo espresso le varie ipotesi che formano il reato riguardante la riorganizzazione del partito fascista e li mettiamo all'indicativo, saremmo perfettamente d'accordo nel concludere che le cose rimarrebbero come stanno, anzi sarebbe anche meglio, tanto è vero, e l'onorevole Terracini lo sa, che la mia proposta in sede di Commissione era quella di mettere tutto all'indicativo; ma mi preoccupo quando egli vuol trasformare l'indicativo « persegue » in gerundivo « perseguendo », perchè in tal caso costringerebbe il magistrato a subordinare la realizzazione, l'estrinsecazione di tutte quelle ipotesi all'indagine sul fine antidemocratico di coloro i quali mettono in essere tutte le ipotesi che abbiamo considerato. Poichè l'onorevole Terracini ha collaborato con noi alla formulazione di questo articolo, e, come diceva il senatore Rizzo, esso rappresenta il massimo sforzo che potevamo fare attraverso una elaborazione molto attenta dell'articolo stesso, pregherei i proponenti, per le ragioni che ho avuto l'onore di esprimere, di non insistere nel loro emendamento, anzi di volerlo ritirare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, il Governo che ha partecipato e collaborato, attraverso la persona del Ministro dell'interno, alla elaborazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge, dichiara di essere d'accordo sul testo presentato dalla Commissione e di non accettare altri emendamenti, salvo due di carattere formale.

Era facile prevedere che la definizione del reato di ricostituzione del partito fascista avrebbe sollevato notevoli discussioni; anzi devo dire che, in realtà, il dibattito è stato

meno movimentato di quanto era legittimo aspettarsi, data la materia piuttosto spinosa. In fondo il merito va attribuito alla bontà della definizione che è stata adottata, la quale, pur non essendo perfetta — come del resto nessuno poteva sperare — risponde nel miglior modo possibile alla aspirazione di realizzare una concreta giustizia.

Di che cosa ci siamo preoccupati nel formulare la definizione? Noi non vogliamo intentare un processo alle intenzioni, nè peraltro permettere evasioni attraverso affermazioni formali, contrastate da una pratica sostanziale di partito. Questo scopo fondamentale si è cercato di realizzare inserendo nella definizione gli elementi più rappresentativi del fenomeno, quali si sono manifestati storicamente, e dare così al giudice una linea sicura che gli renda agevole l'attuazione della legge.

Le osservazioni contrarie hanno già avuto una risposta da parte di altri oratori, e soprattutto da parte del relatore, onorevole Donati, il quale, con la sua solita perspicuità ed oculatezza, ha impostato i termini precisi del problema. Circa la necessità di una definizione, secondo me, non può discutersi. È necessario dare al giudice una definizione ed è necessario che sia la più vicina al vero, la più concreta possibile. Siamo in materia politica ed è facile evadere simili leggi, trovando la valvola per sfuggire all'applicazione delle sanzioni. Noi vogliamo evitare ciò perchè desideriamo fare una legge seria che raggiunga il suo scopo, non una legge che rimanga nelle nuvole.

Dicendo che non intendiamo colpire le intenzioni, bensì le manifestazioni esterne, l'attività concreta, positiva; che non si vuole colpire insomma il pensiero, scartiamo le preoccupazioni del senatore Labriola, secondo il quale con questa legge si potrebbero colpire tutti i pensatori che escogitano nelle loro menti sistemi politici fondati anche sulla violenza. Ma nessuno pensa di dover colpire i pensatori come tali.

La libertà di pensiero nessuno vuole sopprimerla; nessuno vuole impedirne la esplicazione; e gli scrittori, quindi, potranno continuare a scrivere quello che vogliono. Ma quando il pensiero diventa fatto, quando dalle idee passiamo all'azione, allora il problema diventa non più di pensiero, bensì di condotta di vita; e anche la condotta di vita dei pensatori deve sottostare alle leggi generali dello Stato.

La domanda più importante che era stata fatta già in sede di discussione generale e che è stata in seguito ripresa dall'onorevole Conti, è questa: « Che cosa si intende per finalità antidemocratiche proprie del partito fascista? ». E si soggiunge: « è difficile poterlo stabilire, poichè è difficile dare una definizione della democrazia ». L'onorevole Conti ha voluto insinuare che, per esempio, il Ministro che vi parla sarebbe sostenitore di una « democrazia autoritaria », diversa dalla sua. Onorevole Conti, io non sono sostenitore della democrazia autoritaria; sono negatore di quella « lassista », e sono sostenitore della democrazia che fa rispettare le leggi, la quale non ha niente a che vedere con la democrazia autoritaria che, storicamente, si attua attraverso un regime personale, sia pure illuminato e paternalistico, e anche senza servirsi di un partito proprio. Io sono contrario alla democrazia « lassista » che fu, se non erro, una delle cause che ci portarono al fascismo.

Ma è dunque proprio impossibile dire che cosa sia stata la tipica antidemocrazia del partito fascista? È proprio tanto difficile per un giudice afferrare in che cosa consistesse l'antidemocrazia del fascismo? Perchè rimangano segnate negli atti dei dibattiti parlamentari e possano servire poi all'interpretazione della legge o del pensiero di chi ne è stato l'autore, indicherò alcune attività antidemocratiche proprie del fascismo. Attività antidemocratica fu anzitutto lo squadrismo usato come mezzo di sopraffazione politica; fu l'organizzazione militare come strumento di intimidazione e di conquista del potere. Antidemocratico fu il 28 ottobre, cioè la conquista violenta del potere attraverso l'intimidazione di reparti armati. E a nulla vale dire che l'ascesa violenta fu convalidata dal voto della Camera, voto ottenuto, peraltro, sotto la minaccia personale o per evitare il peggio, o nella speranza che il nuovo regime potesse inserirsi in qualche modo nella democrazia; perchè ciò non è sufficiente a cancellare il fatto storico che l'ascesa del fascismo fu conseguenza di un atto di prepotenza e di sopraffazione politica.

Il fascismo fu nell'assassinio dell'onorevole Matteotti. Ce lo siamo forse dimenticato? Anche se ci vengono a dire che Mussolini non ordinò di ucciderlo, ma affidò ai suoi scherani soltanto l'incarico di dare una lezione al suo avversario, rimane il fatto di un capo di governo che cerca di intimidire l'opposizione, esercitando la violenza fisica contro i rappresentanti parlamentari di essa. Il fascismo fu il « 3 gennaio », cioè a dire, la soppressione di tutte le libertà civili e politiche e di tutti gli istituti rappresentativi del popolo e l'instaurazione del partito unico: la sintesi e la sostanza dell'antidemocrazia e del fascismo. Fu la soppressione della libertà di stampa e dei partiti politici con regolamenti di polizia diretti a tutt'altro scopo senza nessuna guarentigia o possibilità di ricorso contro gli atti illegali del potere politico, così come esplicitamente, e non a caso, ammette la Costituzione repubblicana. Fu la messa al bando degli avversari politici, obbligati a lasciare il proprio Paese od inviati al confino, di non altro responsabili se non di pensarla diversamente da coloro che detenevano il potere. Fu il tribunale speciale composto di uomini di parte. Qui non si trattò soltanto di sottrarre al giudice naturale determinati reati, ma della costituzione di un consesso composto da uomini sicuri del partito che deteneva il potere, estranei all'ordine giudiziario. L'antidemocrazia del fascismo fu nella costituzione di un'organizzazione militare, che prestava giuramento a un capo partito, soggetta soltanto a lui e per l'attuazione degli scopi del partito. Fu nel processo di Verona, in cui alcuni cittadini — e si trattava di gerarchi fascisti — vennero condannati per avere esercitato un diritto che pur era il diritto fascista e con leggi che affermavano la retroattività. Fu nella condanna a morte degli ammiragli, rei soltanto di essersi mantenuti fedeli al giuramento. Questo fu il fascismo, questo è quello che noi condanniamo; e non soltanto questo, naturalmente. Come vedete, non ho parlato neppure della guerra fascista.

CONTI. Gli imputati di questi reati diranno che si tratta di processi alle intenzioni.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Le risponderò fra breve, onorevole Conti, ma mi consenta di completare il mio pensiero.

Non ho parlato neppure della guerra fascista, alla quale pur si giunse per la situazione politica creatasi in Italia, cioè a dire perchè non era possibile discutere dei problemi nazionali in libere assemblee, ma soltanto un uomo decideva del destino di una Nazione. Non la metto, la guerra, tra gli atti tipicamente fascisti, perchè in un mondo in cui l'affermazione dei diritti e delle pretese nazionali è affidata alla forza delle armi e manca un'organizzazione internazionale che metta la guerra al bando delle leggi civili come la schiavitù od altri istituti del genere, noi non possiamo affermare che la guerra fu un atto fascista. Possiamo condannare il fascismo, dal punto di vista etico, per le ragioni che lo spinsero alla guerra, possiamo condannarlo per la condotta, per l'impreparazione, ma si tratta di giudizio etico-politico e non possiamo considerare questo fatto tipicamente fascista se non perchè fu come doveva essere l'atto finale della dittatura.

CONTI. Lo fece d'accordo col re e col principe.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori — e mi rivolgo in particolare al senatore Franza — per dirsi democratici non basta dire: « Noi accettiamo il metodo democratico », quando poi si esalta tutto quello che ho detto. Ma come si fa a dire che si accetta la democrazia se poi nelle organizzazioni neo-fasciste si festeggia il 28 ottobre, la fondazione dei fasci ed altre date che il fascismo considerò tappe storiche della sua ascesa. Professarsi democratici ed esaltare, nello stesso tempo, le date degli atti più tipici della dittatura fascista è un controsenso. Ecco perchè chiediamo ai partiti non solo l'accettazione del metodo democratico, che oggi non sarebbe troppo comodo violare, ma altresì il ripudio e la condanna delle manifestazioni che furono tipicamente fasciste, come sincera espressione di democrazia. Ed ecco perchè la denigrazione della resistenza ha un suo valore e significato particolare. La resistenza è stata punteggiata da fatti deplorevoli, sporadici ed individuali. Si è voluta confonderla con l'attività del partito comunista: grave errore perchè la resistenza al fascismo prima che comunista fu democratica e le prime vittime del fascismo furono i

più alti rappresentanti dell'opposizione democratica nel Parlamento e fuori.

Non si può insultare quotidianamente la resistenza al fascismo senza rinnegare con ciò stesso la democrazia. Non credo sia difficile per un giudice, richiamandosi agli avvenimenti scolpiti nella storia, accertare le finalità antidemocratiche del fascismo. Tuttavia, al fine di fornirgli elementi oggettivi di orientamento, abbiamo voluto precisare nella definizione che un'associazione o movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando violenza quale metodo di lotta politica. È questo un sicuro criterio di giudizio, ma non il solo. Altro elemento di giudizio si trova nell'espressione: « propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ». In questa espressione c'è tutto il contenuto della lotta contro il fascismo che ha portato alla conquista delle libertà costituzionali. Volere la loro soppressione significa ritornare al fascismo. La denigrazione delle istituzioni repubblicane e dei valori della resistenza, trova un'evidente legittimazione nei precedenti storici.

In base alla definizione proposta si ha ricostituzione del disciolto partito fascista, quando il movimento « rivolge la sua attività alla esaltazione o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ». Questo estremo può sembrare secondario, invece ha una importanza notevole perchè nell'attività propagandistica e di proselitismo del neo-fascismo, l'esaltazione delle imprese, degli uomini del fascismo o la ripetizione dei riti fascisti, ha una parte di fondamentale importanza. Si fa leva sulla forza della suggestione e della tradizione alla quale si riallacciano, ripetendo riti del partito fascista. È questo legame che vogliamo spezzare anche se le manifestazioni appaiono ridicole. Qualcuno svaluta l'importanza, per esempio, del saluto romano. Ma non si deve dimenticare che il saluto romano ha caratterizzato un'epoca e ch'esso viene usato come mezzo di esaltazione del regime fascista.

In conclusione, mi pare che il nuovo testo dell'articolo formulato dalla Commissione rappresenti un notevole miglioramento. Abbiamo compiuto il massimo sforzo di comprensione perchè tutte le coscienze potessero essere tranquille.

Al senatore Rizzo il quale chiede di aggiungere all'articolo l'espressione: « propugna l'instaurazione del partito unico o si fonda sull'esaltazione del partito totalitario », mi permetto di fare osservare che il concetto è compreso nel testo della Commissione là ove dice: « propugna la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ». Con ciò riteniamo di affermare la condanna del partito unico e dello Stato totalitario; infatti, chi aspira al partito unico e allo Stato totalitario, propugna implicitamente la soppressione delle libertà costituzionali.

Accetto gli emendamenti del senatore Persico perchè mi sembrano opportuni. Non accetto l'emendamento Terracini per le ragioni illustrate dal relatore. Quanto all'emendamento De Luca ho già detto perchè è bene mantenere quel « proprio ». Il senatore Rizzo ha proposto un ulteriore emendamento al suo articolo tendente a sostituire all'espressione « si fonda sull'esaltazione di princìpi totalitari, ecc. », l'espressione « o sulle manifestazioni esteriori riproducenti riti tipici del fascismo ». Potrei accettare i « riti tipici del fascismo » non il « fonda » perchè può dar luogo ad equivoco; potrebbe portare a colpire le intenzioni, mentre è nostra precisa volontà di colpire i fatti, le manifestazioni concrete. D'altra parte preferisco la parola « manifestazioni » anzichè « riti », perchè il rito è qualche cosa di più ristretto; il saluto romano, per esempio, non è un rito.

Concludendo pregherei i senatori di voler approvare l'articolo che, grazie allo sforzo fatto da tutti, rappresenta un sostanziale progresso rispetto alla norma della legge del 1947; a proposito della quale si è detto che la Magistratura non l'ha applicata perchè la legge non sarebbe stata chiara.

A mio avviso, il vero ostacolo consiste nella richiesta di un estremo che oltrettutto non è previsto dalla Costituzione: l'esistenza di organizzazioni militari o paramilitari. L'estremo citato rappresenta una notevole restrizione del disposto della Costituzione e rende impossibile un'azione repressiva, in quanto nella realtà presente i movimenti neofascisti non possono estrinsecare la loro attività con organizzazioni militari.

Prego il Senato di voler approvare questo articolo con tranquillità di coscienza e sicurezza. Abbiamo operato nell'interesse della giustizia e della democrazia; abbiamo collaborato per la sua formulazione con tutti i settori politici ed abbiamo cercato di tener conto di tutti gli emendamenti, perchè uno solo è lo scopo, ed è comune a tutti i partiti: difendere la democrazia contro l'assalto del totalitarismo. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta l'emendamento del senatore Lamberti?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non posso accettarlo. Il senatore Lamberti parla di « istituzioni rappresentative » mentre noi parliamo di « istituzioni della democrazia ». L'emendamento del senatore Lamberti contrapponendo alle libertà garantite dalla Costituzione la denigrazione delle istituzioni rappresentative, ridurrebbe il campo delle libertà costituzionali quasi esclusivamente alle libertà personali, e la democrazia ai soli istituti rappresentativi.

PRESIDENTE. L'emendamento Lamberti si riferisce alle parole: « denigrando la democrazia, le sue istituzioni » e non alle parole: « propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il senatore Lamberti vorrebbe si dicesse « o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando le istituzioni rappresentative ». Le libertà costituzionali, le istituzioni della democrazia e i valori della resistenza per noi costituiscono gli elementi sintetici della democrazia. Se noi contrapponiamo il denigrare le istituzioni rappresentative alla soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ho l'impressione, come ho spiegato, che le libertà garantite dalla Costituzione siano soltanto quelle personali e non anche le libertà che derivano dagli istituti fondamentali della democrazia costituzionale, quali il metodo democratico, la pluralità dei partiti, la opposizione ecc.. Sono comunque imbarazzato a dare un giudizio preciso su un emendamento presentato all'ultimo minuto; ma la mia impressione essendo piuttosto negativa sarei dell'opinione di mantenere il testo della Commissione.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Dopo le parole del Ministro, la Commissione crede che sia superfluo l'emendamento Lamberti, in quanto la preoccupazione che egli esprime in questo suo emendamento è bene espressa nella formula già usata dalla Commissione.

PRESIDENTE. È stato proposto un altro emendamento, che, essendo stato presentato dopo la chiusura della discussione generale dell'articolo in esame, reca le firme del senatore Terracini e di altri sette senatori. Questo emendamento tende ad aggiungere, nell'articolo 1, alla parola: « Resistenza » le altre: « o svolgendo propaganda razzista ».

Chiedo alla maggioranza della Commissione di esprimere il suo avviso in proposito.

TUPINI. In questo momento non posso che parlare a titolo personale perchè dovrei ascoltare la Commissione circa il suo pensiero almeno maggioritario in ordine a questa proposta; però se debbo dire quale è la mia impressione di fronte alla presentazione di questo emendamento, riterrei che è superfluo in quanto che personalmente penso che quando si dice nell'emendamento, che diverrà articolo primo, che « è punibile quel movimento o associazione che rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del fascismo » sappiamo che tra quei princìpi vi era anche la lotta antirazziale, e quindi sottolineando questo valore da dare alla parola « princìpi », credo che potremmo fare a meno di approvare l'altro emendamento.

Comunque parlo a titolo personale; in questo momento non posso impegnare il pensiero della Commissione, ma ripeto che l'emendamento è contenuto già nell'affermazione generica: « princìpi ». In ogni caso mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere l'avviso del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, credo che l'aggiunta proposta dal senatore Terracini non debba essere accolta per il seguente motivo: il Parlamento italiano ha già espresso il proprio avviso su questo problema, aderendo alla Convenzione internazionale contro il genocidio; con ciò ha affermato la sua volontà di combattere il razzismo e im-

plicitamente l'antisemitismo. Su questa volontà, tradotta nella recente legge (a parte la Costituzione ed altre leggi) non puo sorgere dubbio, anche se il Parlamento si dichiarerà contrario all'inclusione dell'espressione proposta dal senatore Terracini. Le ragioni della mia opposizione non riguardano la sostanza, perchè sono perfettamente d'accordo col senatore Terracini, ma la tecnica della formulazione della legge, che esclude ogni particolare specificazione di atti di pretta marca fascista. Se si specifica il razzismo, non ci sarebbero ragioni per non specificare altri fatti o atti del fascismo. A proposito del razzismo va poi osservato che in materia il fascismo fu rispettoso fino al 1936, mi pare; anzi, elementi di primissimo ordine della razza ebraica collaborarono all'avvento del regime ed ebbero cariche importantissime nel regime, mentre Mussolini fu portato ad attuare il razzismo in seguito a legami internazionali.

Pregherei pertanto l'onorevole presentatore dell'emendamento, di non insistere perchè sia messo in votazione.

CONTI. Domando di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Vorrei domandare all'onorevole Scelba — solo per le mie fisime costituzionali — se tra le varie istituzioni ritiene compreso anche il Comune. Voglio sapere se, nel caso in cui si gridasse per le strade « vogliamo il podestà! », invece del Consiglio comunale, saremmo di fronte ad una manifestazione di pensiero fascista?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo su questa interpretazione.

PRESIDENTE. Interrogo ora i presentatori degli emendamenti per sapere se li mantengono.

Senatore Rizzo Giambattista, ella mantiene il suo emendamento con la relativa modifica?

RIZZO GIAMBATTISTA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Persico, insiste nel suo emendamento?

PERSICO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, mantiene i suoi due emendamenti?

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Onorevole signor Presidente, ritiro il mio emendamento, quello che, per comprenderci, chiamerò dei gerundi e degli indicativi. Lo ritiro considerando che la sua presentazione è già servita a fare pronunciare sia dalla Commissione che dal Ministro delle espressioni così precise sul significato dell'articolo da tranquillizzare in gran parte le preoccupazioni che erano insorte in me su una possibile sua deforme interpretazione in sede giudiziaria.

Per ciò che si riferisce invece all'emendamento sul razzismo io devo conservarlo. Alle dichiarazioni del Ministro opporrò soltanto che la legge sul genocidio, che venne approvata all'unanimità dal Senato e dalla Camera, considera soltanto e appunto il delitto di genocidio. E noi speriamo che non si debba mai giungere in Italia a trascinare di fronte al Tribunale cittadini colpevoli di questo spaventoso crimine! Ma genocidio non è propaganda razzista. D'altra parte se l'interpretazione del Ministro su detta legge fosse valida, noi dovremmo constatare che essa si è già dimostrata inoperante. Eccovene una prova. Sul giornale « Il Meridiano d'Italia », molto sconfessato dall'onorevole Franza, ma molto diffuso, sono apparsi articoli di propaganda antirazzista, e in particolare antisemita, il 16, il 20 e il 23 dicembre, e cioè dopo che la legge sul genocidio era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che un'azione qualsiasi sia stata iniziata contro di esso. D'altra parte, se anche convengo che non è possibile elencare in questo articolo ogni minore particolare atto a definire il fascismo, devo risolutamente affermare che quello del razzismo non è un dettaglio trascurabile in materia. Esso fu e resta una sanguinante tragica realtà, che si erge sopra un'Himalaja di cadaveri e di orrori cementati col sangue di eccidi spaventosi. Nè se ne può scagionare il fascismo col pretesto che esso non si macchiò di tale delitto nei suoi tempi di fulgore, ma solo al suo declino. Il fatto che abbia stretto legami infrangibili con chi di tali delitti fu l'orrendo eroe, basta di per sè a ricoprirlo di ignominia. Chiedo perciò che il razzismo venga espressamente citato nell'articolo e mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore De Luca se insiste sul suo emendamento.

DE LUCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Domando al senatore Lamberti se mantiene il suo.

LAMBERTI. Mantengo l'emendamento ricordando la ragione per cui è stato presentato: si è messo in dubbio durante la discussione che risulti abbastanza chiaro che cosa vuol dire democrazia e antidemocrazia: tutta la discussione intorno a questo articolo è partita proprio da questo dubbio avanzato dal senatore Conti. Ora, se la parola democrazia e la parola antidemocrazia hanno un significato chiaro di per sè, è perfettamente inutile l'elencazione di tutti quei fatti concreti, di tutte quelle specie in cui si realizzerebbe l'antidemocrazia propria del fascismo. Se invece la parola democrazia e l'aggettivo antidemocratico hanno bisogno di una definizione, non è evidentemente con la espressione « denigrando la democrazia » che si definisce lo spirito antidemocratico proprio del fascismo. Per questa ragione proponevo che all'espressione « denigrando la democrazia e le sue istituzioni » si sostituisse l'altra « denigrando le istituzioni rappresentative della sovranità popolare ». Per questa ragione mantengo l'emendamento.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho preso la parola sull'emendamento Lamberti. Che l'articolo sia formulato molto esattamente non si può dire. La verità vera è che si è fatto uno sforzo notevolissimo per arrivare ad un *optimum* che non si è raggiunto. Tuttavia le precisazioni che sono ancora possibili mi pare che dovrebbero essere adottate se servono a specificare concetti in sè e per sè talmente complessi da sfuggire ad una definizione. Per esempio, definire la democrazia è difficilissimo, come definire l'antidemocrazia. Dire semplicemente: io perseguo tutto ciò che è antidemocrazia, probabilmente potrebbe significare tante cose che vanno al di là delle intenzioni del legislatore.

Dico questo perchè la precisazione del senatore Lamberti mi pare utilissima a chiarire il concetto di democrazia nel senso che sto esponendo. Effettivamente una critica della democrazia si può sempre fare, ma non si possono denigrare le istituzioni democratiche rappresentative, non si può attaccare la democrazia nelle sue manifestazioni più vive e più vitali. Ragione per cui voterò l'emendamento del senatore Lamberti.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Vorrei ancora dire una parola in ordine all'emendamento del senatore Terracini. Sono stato fortunato la prima volta e lo ringrazio. Vorrei esserlo anche una seconda volta, pregandolo di voler ritirare il suo emendamento non soltanto per la ragione che, se noi dovessimo esemplificare, dovremmo anche prevedere altre ipotesi nell'articolo che stiamo per votare, ma soprattutto per la ragione fondamentale che ho poc'anzi ricordato e che riguarda il termine « principio » inserito nell'articolo e per l'altra ragione, pur essa fondamentale ed abbastanza esplicita, che quanto egli dice è già contenuto nel testo del primo articolo del disegno di legge poichè laddove il disegno di legge stabilisce la possibilità del reato di ricostituzione del partito fascista nella propugnazione e nella soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, non possiamo dimenticare che una di tali libertà fondamentali contenuta nell'articolo 3 della Costituzione sia proprio quella che vorrebbe nuovamente difendere con quel suo emendamento l'onorevole Terracini. L'articolo 3 della Costituzione dice chiaramente: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». Quando noi sottolineiamo di voler dare questo valore, anche esso specifico, nella votazione di questo articolo del disegno di legge, io penso che l'ansia e l'urgenza del senatore Terracini possano ritenersi placate. Io personalmente sono favorevole al suo emendamento, ma c'è il pericolo che qualcuno, non votandolo, possa apparire come non favorevole all'idea che egli propugna con il suo emendamento e questo non sarebbe, secondo me, politicamente opportuno.

Con questa dichiarazione della Commissione, io penso che l'onorevole Terracini possa ritenersi tranquillizzato e rendere a me la possibilità di dire — il che sarebbe poco, ma potrebbe valere in relazione all'idea che esprimo — di essere stato fortunato una seconda volta.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, non posso chiederle una seconda volta se insiste.

Userò pertanto un'altra formula: si è lasciato sedurre? (*Ilarità*).

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, non mi sono lasciato sedurre.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione. Metto anzitutto ai voti l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista con la modificazione apportatavi dallo stesso presentatore. Se ne dia lettura.

GAVINA, *Segretario*:

« Come primo articolo premettere il seguente:

" Una associazione politica si considera come riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, quando esalta o minaccia la violenza quale metodo di lotta politica o propugna la instaurazione del partito unico o la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o si fonda sulla esaltazione dei princìpi totalitari o sulle manifestazioni esteriori riproducenti riti tipici del fascismo " ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo ora al nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione.

Il senatore Persico, come il Senato ricorda, ha proposto che tale articolo abbia inizio così: « Ai fini del contenuto del primo comma della dodicesima fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione ecc. ».

Il testo proposto dalla Commissione è, invece, del seguente tenore: « Ai fini della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione ecc. ».

RICCIO. Se il senatore Persico accettasse, io direi: « Ai fini del primo comma ».

PERSICO. Accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Persico, che, in seguito alla modificazione proposta dal senatore Riccio ed accettata dallo stesso senatore Persico, risulta così formulato:

« Ai fini del primo comma della XII fra le disposizioni transitorie e finali della Costituzione ... ».

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dichiaro che non voterò alcuna delle disposizioni del disegno di legge, nè gli emendamenti. Questa mia dichiarazione vale anche per gli articoli successivi.

LABRIOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Dichiaro che non voterò nessun emendamento e nessun articolo nè della Commissione nè del Governo.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Persico, accettato dalla Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il nuovo testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione fino alle parole: « garantite dalla Costituzione ». Ne do lettura:

« ... si ha la riorganizzazione del disciolto partito fascista, quando una associazione od un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o attuando l'uso della violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione ... ».

Chi approva questa parte dell'articolo 1 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Lamberti, tendente a sostituire alle parole: « denigrando la democrazia, le sue istituzioni » le altre: « denigrando le istituzioni rappresentative della sovranità popolare ». Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti le parole del nuovo testo della Commissione: « o denigrando la democrazia,

le sue istituzioni e i valori della Resistenza ... ». Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Metto adesso ai voti l'emendamento del senatore Terracini, tendente ad aggiungere alle parole testè approvate le altre: « o svolgendo propaganda razzista ».

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Ero del parere che questo emendamento fosse superfluo, ma una volta che l'onorevole Terracini insiste avrebbe un significato non chiaro per la pubblica opinione un voto contrario. Voterò a favore e tanto più volentieri lo faccio in quanto, nelle ore più desolate della mia vita di perseguitato, ho avuto vicino a me, che mi hanno dato pane e cuore, dei nobilissimi ebrei. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Terracini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*) (*Vivi generali applausi*).

Metto ai voti la rimanente parte del nuovo testo della Commissione:

« ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi proprii del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dalla Commissione e con gli emendamenti ad esso apportati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia ancora una volta lettura nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

GAVINA, *Segretario*:

Art. 2.

Chiunque promuove o organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica ai dirigenti del partito; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

Se la ricostituzione del disciolto partito fascista assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o para-militare ovvero l'associazione o il movimento fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, dirigenti e organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da un anno a tre anni.

Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, organizzatori o dirigenti importa la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa la privazione per un eguale periodo dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice ordina la confisca dei beni dell'associazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo al primo comma.

Fo notare al Senato che nel primitivo testo di questo comma proposto dalla Commissione, che era identico a quello governativo, la pena prevista per chiunque promuova o organizzi la ricostituzione del disciolto partito fascista era della reclusione da uno a cinque anni. La Commissione propone invece ora che la pena sia della reclusione da tre a dieci anni. In tal modo la Commissione ha accolto l'emendamento che era stato presentato in questo senso dal senatore Cosattini.

Il senatore Terracini aveva proposto, a sua volta, che la reclusione fosse fissata da un minimo di quattro ad un massimo di sette anni, ma, avendo egli partecipato alla redazione dell'articolo di cui si è data lettura, credo che aderisca alla proposta della Commissione.

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Aderisco.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha creduto di aderire alla proposta del senatore Cosattini anche perchè l'aumento della pena nel minimo e nel massimo viene a collimare con il minimo ed il massimo stabilito dalla norma del Codice di procedura penale, che prevede la facoltà al giudice istruttore di emettere il mandato di cattura. Se noi mettiamo un minimo di tre ed un massimo di dieci anni diamo questa possibilità alla Magistratura di provvedere, durante l'istruttoria, alla emissione del mandato di cattura. Se teniamo invece delle misure nel minimo e nel massimo diverse, noi non possiamo più dare questa facoltà. Vi possono essere dei casi gravissimi in cui è opportuno provvedere anche all'arresto immediato dei responsabili di questi crimini.

Queste sono le ragioni che confortano la tesi dell'onorevole Cosattini in primo luogo, e poi quella della stessa Commissione.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Faccio osservare al relatore che i limiti minimo e massimo non dànno facoltà come egli afferma di emettere il mandato di cattura, ma lo rendono obbligatorio. È questo il disposto del Codice penale. Di guisa che la Commissione, partendo da un presupposto errato, ha elevato il minimo ed il massimo della pena.

Questo affermo perchè resti consacrato nel verbale.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Io sono il primo autore di questa proposta ed il primo responsabile della stessa.

La proposta era stata fatta perchè vi erano dei successivi emendamenti alla legge che stabilivano delle ipotesi meno gravi del reato, per le quali era possibile comminare una pena quale era proposta originariamente dal Governo. Si darebbe, per questo modo, adito ai giudici di poter valutare la responsabilità di coloro che fossero chiamati a rispondere dei reati previsti in questo articolo, a seconda della gravità degli stessi, riducendo la pena quando le associazioni, le propagande, le manifestazioni imputate siano di natura limitata. In tali casi sarebbe dato di scendere ad una pena molto inferiore, il che consentirebbe ai giudici di spaziare nella valutazione della responsabilità, con un criterio di maggiore aderenza alla dolosità che ciascuno dei fatti ha manifestato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno per esprimere il suo parere.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, mi permetterei d'insistere sulla misura della pena prevista dall'articolo 1 del disegno di legge governativo: la reclusione cioè da uno a cinque anni, perchè, aumentando eccessivamente le pene, temo che si renda meno facile l'applicazione della legge.

Infatti, il concetto di una pena aberrante qualche volta si può fare strada nell'animo del giudice, e sappiamo che in un simile caso è facile che egli evada totalmente dall'applicazione della legge per non infliggere una sanzione di fronte alla quale si ribella il suo senso di giustizia. Il giudice prima che amministratore del diritto è anche uomo che sente la giustizia e quindi è influenzato dalla sua sensibilità. La pena mi sembra anche eccessiva perchè non sempre si tratterà di colpire un movimento di grande ampiezza e pericolosità; anzi, speriamo che la legge funzioni come prevenzione. Sarei invece d'avviso di accettare l'aumento della pena nel terzo comma, cioè nel caso di ricostituzione con organizzazioni a carattere militare, perchè capisco che l'aggravamento della pena è giustificato dalla natura stessa del fatto. Ma per il primo caso penso che si dovrebbe mantenere la pena prevista nel disegno di legge governativo. Forse molti colleghi non hanno la nozione esatta delle molteplici forme con cui la ricostituzione del partito fascista si attua in concreto. Abbiamo delle associazioni le quali si presentano come organismi assistenziali, mentre di fatto costituiscono esaltazione del partito fascista. Esse in base alla nuova definizione approvata incappano senz'altro nella legge e il minimo di due anni mi pare eccessivo.

Per queste considerazioni pregherei il Senato di accettare il sistema di pene proposto dal Governo, salvo per quanto riguarda le organizzazioni a carattere militare.

Si tenga presente che già nella legge del 1947 il minimo della pena era di due anni, mentre qui lo porteremmo a tre, contro lo stesso spirito che anima tutta la legge.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Io sono dell'avviso significato pocanzi dal Ministro dell'interno per due ragioni.

Una pena, che vada da tre anni in su, rende impossibile o, per lo meno, difficile al magistrato graduare la pena stessa di fronte alla diversa importanza dei singoli casi, in quanto si partirebbe da un minimo che di per se stesso è alto e che apparirà troppo elevato di fronte a casi in cui vi sia una violazione dell'articolo primo, ma in una forma relativamente semplice e modesta.

L'altro argomento, per il quale io sono contrario ad un minimo che parta da tre anni, è di indole pratica. Il magistrato più facilmente sarà incline a negare la responsabilità in casi in cui questa vi sia, ma, apparentemente, credo possa anche sostenersi il contrario, quando si trovi nella necessità di dare una pena non inferiore ai tre anni; di modo che noi finiremmo con l'approvare una disposizione che non consente una definizione precisa dei fatti e che provocherà praticamente un giudizio di merito non sempre rispondente a giusta interpretazione della legge.

Per questi motivi io voterò contro la proposta della Commissione ed a favore della pena stabilita dal disegno di legge governativo.

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, mi pare che abbia un suo significato il fatto che la Commissione abbia redatto unanime il testo dell'articolo presentato, e che tutti coloro che avevano presentato degli emendamenti vi abbiano rinunciato per aderire alla formulazione della Commissione. Ciò significa precisamente che il pensiero di tutta la Commissione, e cioè di tutti i gruppi rappresentati in essa, è diverso da quello del Ministro, il che non rappresenta però un fatto tanto tragico da doverci far rinunciare alla decisione presa. Mi limito a fare due osservazioni. Mi pare, onorevoli colleghi, che i magistrati, che al Parlamento si è presa l'abitudine di presentare ogni qualvolta si discuta di leggi penali, o sono fantomatici — e augurerei che i magistrati stessi protestassero contro questa finzione — o corrispondono al vero. Ma allora il Parlamento dovrebbe rifiutarsi di cedere di fronte ad essi se, per ragioni che nulla hanno a che fare con la giustizia, si rifiutano di applicare le leggi che il Parlamento vota. Sta di fatto che i magistrati, nell'adempimento del loro dovere, non esitano normalmente ad erogare pene anche gravissime per reati tenuissimi, solo che così stabilisca il Codice. Nella mia relazione ho già accennato al fatto che, in base alle proposte del Ministro, da oggi innanzi colui che rubasse una gallina in un pollaio chiuso sarebbe punito in Italia più gravemente di colui che si facesse promotore della ricostituzione del disciolto partito fascista. Sarebbe questo un caso limite. Ma dalle cronache giudiziarie di ogni giorno si può vedere come gli anni di reclusione non siano mai lesinati, neanche in certi casi nei quali una maggiore comprensione dovrebbe suggerire ai magistrati di essere indulgenti. Si rinunci dunque all'argomento che i giudici non applicherebbero le nostre sanzioni se esse fossero elevate. Il magistrato riceve la legge dal Parlamento e deve applicarla. Se noi stessi gli offriamo con le nostre considerazioni la passerella tutta pronta per transigere col suo particolare convincimento, noi concorriamo a svestire la Magistratura della sua autorità e priviamo la nostra Repubblica, in una situazione difficile, di un solido appoggio.

L'altra osservazione è la seguente: Ma è veramente così esagerata una pena da 3 ai 10 anni? Ebbene, o questo pericolo di un risorgente fascismo c'è veramente, e lo si avverte come molto grave per le istituzioni democratiche e repubblicane, ed allora bisogna provvedere con severità a respingerlo; o esso non c'è, o è limitato e blando, ed allora non poniamo, non ci si propongano alternative penose come questa, di accettare una legge che comunque grava sulla nostra sensibilità.

Ma io vi dico che questo pericolo esiste. Bisogna dunque che la pena gli sia adeguata. E se anche si teme che il magistrato non la applicherà perchè troppo grave, e certo che sarà più facile trattenere così dal reato coloro che possono avere la tentazione di commetterlo, ricostituendo il disciolto partito fascista, che non minacciandolo di una pena minore di quella che colpisce un ladruncolo di galline da un pollaio chiuso.

Io sto dunque per la conservazione del testo della Commissione e voglio sperare che la Commissione stessa non ne receda.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Intendo rettificare quanto da me affermato precedentemente circa l'aumento delle pene.

Credo di aver detto che l'aumento nel minimo e nel massimo delle pene previste è stato voluto per rendere facoltativo il mandato di cattura. Rettifico invece nel senso che s'intende prevedere l'emissione obbligatoria di detto mandato. Il Codice penale, infatti, dice che deve essere emesso il mandato di cattura per i delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore nel minimo a due anni. Anche nel nuovo Codice penale è previsto il reato che stiamo configurando incasellato sotto il titolo dei delitti contro la personalità dello Stato. Prevedendo, quindi, una sanzione più grave veniamo ad allinearci a quanto le Commissioni competenti hanno già stabilito per il nuovo Codice penale.

Alle osservazioni del senatore Terracini debbo aggiungere che si tratta di reprimere uno dei delitti che dovremmo considerare di primaria importanza nella criminologia, in quanto offende una norma costituzionale e non è uno dei delitti sgorganti da impeto passionale o da improvvisa decisione: la ricostituzione del partito fascista promana da animo pacato deciso a porre in essere quel partito che la stessa Costituzione proibisce.

D'altra parte, quelli che saranno denunciati o ristretti in carcere avranno la possibilità di chiedere un giudizio per direttissima, ciò che per lo più non avviene per i reati comuni, anche se per gli stessi sono previste sanzioni ugualmente gravi. Col sistema procedurale penale vigente in Italia, al procedimento per direttissima, in pratica, non si ricorre quasi mai. Viceversa è prevista nell'articolo 4 la possibilità di ricorso a tale procedimento, per cui i denunciati innocenti verranno a subire l'esecuzione preventiva dell'ordine di cattura per poco tempo, per il fatto che la rapidissima procedura darà loro la possibilità di mostrare in breve la loro innocenza.

La Commissione, pertanto, mantiene il suo emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Desidero rettificare un'affermazione del senatore Terracini. Non ho sostenuto la diminuzione delle pene solo in considerazione dei sentimenti del giudice, ma anche per altri due motivi. Anzitutto, la legge punisce « chiunque promuova ». Se si è nella fase iniziale dell'organizzazione, la pena è eccessiva. E poi c'è la diversità delle situazioni che possono presentarsi al giudice; movimenti di scarsa portata per cui l'interesse è di evitare il consolidamento, senza creare vittime. Non possiamo negare che questa è una legge di natura politica, e noi le dobbiamo togliere ogni estremo che possa farla apparire persecutoria. La legge ha questo principalmente di mira: rendere possibile lo scioglimento delle organizzazioni a carattere neo-fascista, appena esse si presentino nella vita nazionale, senza creare vittimismi di carattere personale dannosi alla democrazia. Queste le ragioni che hanno indotto il Governo a diminuire le pene.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione del primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 proposto dalla Commissione. Si tratta, in sostanza, di un emendamento al primitivo testo della Commissione stessa, che era identico al testo governativo; tale emendamento, pertanto, ha la precedenza nella votazione. Ne do nuovamente lettura:

« Chiunque promuove o organizza la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista è punito con la reclusione da tre a dieci anni ».

Lo metto ai voti. Chi approva questo primo comma del nuovo testo dell'articolo 2, non accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« La stessa pena si applica ai dirigenti del partito; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni ».

Da parte dei senatori Italia, De Luca, Gerini, Canaletti Gaudenti, Lovera, Tomè, Bosco Lucarelli, Lanzara, Riccio, Cingolani, Angelini Nicola, Macrelli, Rizzo Domenico e Terracini è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere alle parole: « dirigenti del partito » le altre: « e a chi lo sovvenzioni anche se non vi partecipa ».

Mi permetto di fare osservare ai presentatori dell'emendamento che l'ipotesi in esso prevista si trova già formulata in altri emendamenti presentati dal senatore Cosattini e dal senatore Terracini sull'articolo 3 del disegno di legge. Invito quindi i presentatori dell'emendamento a considerare se non sia il caso di rinviarne l'esame.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Sono anche io tra i firmatari dell'emendamento. Abbiamo preferito che l'emendamento fosse inserito nel secondo articolo, perchè crediamo che uno dei mezzi più efficaci per la ricostituzione del partito sia il finanziameneto. Ora, se è vero il principio *hic est locus*, non c'è nessuna ragione di rimandare questo argomento, che è risolutivo ai fini della ricostituzione del partito, ad un secondo momento.

Questa è la ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento e insistiamo perchè sia posto in discussione.

PRESIDENTE. Vi è anche un'altra ipotesi che dovrebbe essere precisata, e cioè quella dell'aumento della pena per coloro i quali abbiano ricoperto qualche carica nel cessato partito fascista. Se l'onorevole De Luca è di tale opinione, vuol dire che saranno discussi, oltre il suo emendamento, anche gli emendamenti dei senatori Cosattini e Terracini riguardanti i sovvenzionatori e gli altri emendamenti concernenti l'aumento di pena per coloro che abbiano ricoperto cariche nel disciolto partito fascista.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Sono uno dei firmatari dell'emendamento. Rendo omaggio al preciso ricordo del Presidente. Ci sono due o tre proposte di emendamento che considerano due ipotesi: coloro che sovvenzionano, che finanziano e poi l'ipotesi che i soggetti attivi abbiano precedenti non precisamente penali ma di carattere politico: abbiano, cioè, ricoperto posti di responsabilità nel cessato partito fascista. Però ricordo ancora che questi emendamenti si riferiscono alle ipotesi di reato singolo, previste nell'articolo tre. Coloro i quali hanno presentato gli emendamenti vorrebbero cioè un aggravamento di pena per i finanziatori di coloro i quali commettano azione singola. Ora nell'articolo primo, viceversa, è preso in considerazione un reato che la dottrina direbbe di natura collettiva, per la pluralità dei soggetti. Bisogna arrivare, cioè, alla formazione dell'associazione, del partito ecc. Ecco perchè a me pare che mentre sia discutibile l'aggravamento di pena che si propone con gli emendamenti per i sovvenzionatori dell'attività del singolo, anche perchè difficilmente ipotizzabile, diventa indispensabile prevedere la figura del sovvenzionatore come elemento frequente se non imprescindibile della formazione del movimento, del partito ecc. che debbono avere soprattutto un presupposto, una base di sicurezza economica per potersi muovere ed agire.

Pregherei quindi la Presidenza di porre in votazione questi emendamenti in relazione all'articolo primo; mentre ci riserveremo anche la possibilità di formulare, in ordine a questo articolo primo, un emendamento aggiuntivo per l'aggravamento della pena per coloro che versino in quelle tali condizioni soggettive derivanti dai loro precedenti politici. Comunque, vorrei che l'emendamento che ora si considera non si tenesse staccato dall'esame degli emendamenti successivi che si riferiscono all'articolo tre.

Ed in conclusione chiederei che fosse posta ai voti in questa sede e in riferimento precisamente all'articolo primo, come la sede più conveniente, l'ipotesi del sovvenzionatore come ipotesi di concorso aggravato.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Nel progetto di legge vi sono degli altri emendamenti, che rappresentano delle ipotesi minori del reato stabilito nell'articolo primo e nell'articolo secondo. Queste proposte di aggravamento della pena per i finanziatori o di aggravamento della pena per condizioni personali di alcuni dei rei, si riferiscono anche a queste ipotesi successive, in

maniera che vi potrebbero essere dei finanziatori tanto per il reato previsto negli articoli primo e secondo, quanto per la specie di reato previsto nell'emendamento da me proposto e riflettenti tanto l'articolo 2-*bis*, quanto l'articolo 3.

Converrebbe quindi che questo aggravamento avesse un regolamento unico, perchè per tutti dovrebbe funzionare l'aumento della pena.

PRESIDENTE. Senatore Cosattini, i presentatori dell'emendamento aggiuntivo al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2 non propongono un aggravamento; propongono invece che la stessa pena comminata ai dirigenti del partito sia applicata anche ai finanziatori.

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso in proposito.

TUPINI. Proporrei che su questa questione decidessimo l'accantonamento, signor Presidente, perchè giustamente lei osservava che già esistono degli emendamenti all'articolo 3, e in quella sede potremmo anche, senza pregiudicare ora la questione, decidere come collocarla e quali sanzioni stabilire. Quindi, se noi lo accantoniamo, non pregiudichiamo niente: procediamo oltre riservandoci poi di vedere se possiamo collocare qui l'emendamento dell'onorevole Italia oppure limitarci ad accettare o meno l'emendamento dell'onorevole Cosattini.

ITALIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ITALIA. Nell'emendamento da me presentato è prevista una ipotesi diversa, perchè l'emendamento dell'onorevole Cosattini prevede il caso di complicità nei reati contemplati dalla legge, mentre nel mio, viceversa, si ha una sanzione per chi, pur non partecipando all'associazione — sono queste le parole che si dimenticano — pur non essendo iscritto al partito, lo sovvenziona. È questa un'ipotesi diversa. Mentre là si contempla un aggravante per il concorso, per la complicità nei vari reati previsti dalla legge, qui si contempla l'ipotesi di un diverso reato: quello di sovvenzionamento senza partecipazione all'attività del partito o dell'associazione.

PRESIDENTE. Nell'emendamento presentato dal senatore Cosattini sull'articolo 3 si parla è vero di concorso nei reati previsti dagli articoli precedenti, ma di concorso mediante finanziamenti. In sostanza, è il sovvenzionamento senza partecipazione al partito di cui parla lei.

ITALIA. Sono due cose diverse. Con l'emendamento Cosattini il finanziamento è considerato come mezzo e modalità di concorso nel reato ed importa un'aggravante. Col mio emendamento il sovvenzionamento, anche senza concorso nei reati contemplati dalla legge, costituisce un'ipotesi autonoma e nuova di reato.

TUPINI. Vorrei domandare al collega Italia di consentire a che della questione si riparli in sede di emendamento Cosattini.

ITALIA. Non ho nessuna difficoltà di aderire a questa richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, resta allora stabilito che l'emendamento dei senatori Italia ed altri sarà preso in esame congiuntamente agli analoghi emendamenti presentati dai senatori Cosattini e Terracini sull'articolo 3. Rimane naturalmente impregiudicata la questione del collocamento dell'emendamento, che potrà eventualmente essere inserito nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 2.

Con questa riserva metto ai voti il predetto comma, che rileggo:

« La stessa pena si applica ai dirigenti del partito; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue il terzo comma, che è così formulato:

« Se la ricostituzione del disciolto partito fascista assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o para-militare ovvero l'associazione o il movimento fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, dirigenti e organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni ».

Il primitivo testo della Commissione, identico a quello governativo, prevedeva, tanto per i dirigenti ed organizzatori quanto per i partecipanti al partito, la pena della reclusione da due a quindici anni.

Domando al Ministro dell'interno se aderisce al nuovo testo della Commissione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Accetterei il testo della Commissione se venisse ridotto il minimo da cinque a tre anni, in modo da consentire il mandato di cattura.

TERRACINI, *relatore di minoranza*. Mi pare che dopo quanto abbiamo votato al primo comma non sia possibile.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Comunque mi rimetto al Senato.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. La Commissione insiste nel suo testo anche per ragioni di proporzione con quanto è stato già approvato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 2, proposto dalla Commissione, per il quale il Governo si è rimesso alla decisione del Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma, che rileggo:

« Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, organizzatori o dirigenti importa la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa la privazione per un eguale periodo dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale ».

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Data l'importanza delle questioni che questo comma solleva, desidero dichiarare le ragioni per le quali io voterò contro.

Ricordo a me stesso che secondo l'articolo 22 della Costituzione nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica. Stante questa norma, io nessuna difficoltà trovo a che restino in vigore le norme del Codice penale limitanti la capacità giuridica di coloro che, in via generale, ricevano una pena superiore ad un certo minimo. Ma, se noi oggi stabiliamo limitazioni di capacità indipendentemente dall'entità della pena ed unicamente per la natura di taluni reati che hanno carattere politico, noi veniamo, secondo me, a violare il principio risultante dall'articolo 22 della Costituzione.

Per questa ragione voterò contro questo comma.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Devo ripetere il motivo già chiarito in occasione della discussione pregiudiziale. L'onorevole Bisori lo ha sfiorato ma non credo che egli lo abbia esaurientemente svolto. Bisogna tener presente la XII disposizione transitoria che noi andiamo ad applicare e particolarmente bisogna considerare che il capoverso di tale disposizione specifica proprio che, in deroga all'articolo 48 della Costituzione, viene ad essere introdotta una limitazione temporanea al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

La domanda che io proposi allora e che ripeto ora — e prego di seguire con attenzione — è la seguente: perchè in una norma finale della Costituzione si è espressamente inteso derogare ad una norma costituzionale quale l'articolo 48, al fine di privare di particolari diritti fondamentali, persone già qualificate come capi responsabili del partito fascista? Se fosse stato possibile fare ciò con una legge ordinaria, non era necessario introdurre questa limitazione derogativa in una norma costituzionale. Quindi noi, in applicazione della XII disposizione transitoria, potremmo benissimo comminare tali pene da imporre senz'altro l'applicazione delle norme generali relative alle pene accessorie di natura temporanea o permanente ma non determinare l'applicazione di pene accessorie fissando una pena detentiva minima.

Se per un partecipe dell'associazione s'intende comminare una pena principale che non consente l'espresso richiamo alle norme generali del Codice penale per l'applicazione delle norme accessorie, il volerle ad ogni costo applicare fa assumere alla legge carattere costituzionale e perciò la legge stessa non può essere considerata ordinaria. Credo quindi che non possa essere introdotta siffatta sostanziale innovazione e pertanto voterò contro questa particolare disposizione.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI, *relatore di maggioranza*. Le obiezioni degli onorevoli Bisori e Franza sono più apparenti che reali. È il testo stesso dell'articolo 29 del Codice penale che risponde a queste obiezioni: « la condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

« La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Per i promotori realizzatori e dirigenti, specialmente delle formazioni armate, che avrebbero un minimo di pena di cinque anni, non ci sarebbe neanche la necessità di menzionare nella legge la pena accessoria. Vi è viceversa necessità di esprimerlo nella legge per il reato minore di partecipazione. E qui ha un qualche rilievo l'osservazione del senatore Franza. Senonchè l'istituto delle pene accessorie è uno istituto riconosciuto e normale al sistema punitivo italiano e non si può qui far ricorso nè alla norma costituzionale, che ammette, senza limitazione, il diritto a tutti i cittadini di votare e neanche far ricorso al capoverso della XII disposizione della Costituzione. Non intendiamo applicare il precetto ivi formulato, nè denegare un principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione col restringere nel tempo il libero esercizio dell'elettorato attivo o passivo a chicchessia. Noi usiamo di un istituto punitivo insito nel nostro sistema penale, perchè vogliamo che conseguentemente all'accertamento della concreta possibilità penale venga irrogata questa particolare punizione. Verremo a usare quegli strumenti, che sono previsti per impedire la realizzazione di una finalità dal reato stesso voluta. La riorganizzazione del disciolto partito fascista è delittuoso proprio perchè quel partito minaccia o vuole la soppressione delle libertà costituzionali e quindi la limitazione della libertà dell'espressione di un voto pericoloso è un mezzo di preservazione. Proprio in questo senso intendiamo limitare la libertà di voto a coloro che intendono minare le libere istituzioni e la stessa compagine democratica dello Stato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La XII disposizione transitoria è male invocata dal senatore Franza, perchè essa stabilisce un'incapacità politica indipendente da una condanna penale. Nel nostro caso la perdita dei diritti politici è naturale conseguenza di una condanna penale. Il fatto che il reato si qualifichi politico non significa niente, è sempre un reato, e come tale comporta delle conseguenze. L'osservazione del senatore Franza poteva peraltro avere un qualche valore nei confronti del disegno di legge governativo, dove il minimo delle pene era più basso; ma avendo, il Senato, aumentato le pene, entra in vigore l'articolo 28 del Codice di procedura penale.

È necessario accompagnare la condanna, anche per le infrazioni minori, con una sanzione maggiore in ordine alla perdita del diritto elettorale attivo e passivo, perchè è bene che le pene siano adeguate alla natura del reato. La nostra proposta in sostanza diminuisce le pene stabilite nel Codice; perchè mentre la condanna penale comporta la perdita di tutti i diritti previsti dall'articolo 28, noi, ispirandoci al criterio di non creare vittime e di non togliere il pane a chi potrà incappare in questa legge, limitiamo la perdita ai diritti politici.

La democrazia tedesca, con la legge del 30 agosto 1951 per la repressione dei movimenti totalitari, ha seguìto lo stesso criterio adottato da noi. Infatti detta legge prevede la perdita della capacità a rivestire cariche pubbliche e il diritto ad essere eletto, come pure la perdita dei diritti acquisiti, solo che si riporti la pena del carcere semplice di tre mesi; per tre mesi di carcere si perde il diritto all'elettorato attivo e passivo fino a tre anni con la conseguente decadenza del mandato parlamentare.

È molto meglio togliere l'elettorato attivo e passivo al responsabile che irrogare pene che possono colpire anche le famiglie ignare.

Per queste considerazioni prego il Senato di voler approvare il comma proposto dalla Commissione.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza.* Vorrei pregare l'onorevole Presidenza di disporre, con il consenso del Senato, un breve rinvio della discussione a domani, senza votare su questo punto. Non sono, naturalmente, d'accordo con il senatore Franza circa la pretesa violazione costituzionale. Il senatore Donati ricordava esattamente che per quel che riflette il reato dei dirigenti, organizzatori e promotori, stanti i limiti minimi e massimi votati dal Senato e fermo il disposto del primo alinea dell'articolo 29 noi siamo perfettamente a posto sempre che in concreto la pena sia del minimo di tre anni. C'è però la disposizione finale di questo comma che riflette i partecipanti e la dizione del disegno di legge mi pare risulti al confronto con la precedente un po' troppo drastica quando afferma che per i partecipanti giochi sempre l'interdizione temporanea, secondo gli articoli 28 e 29 del Codice penale, col che deve intendersi che giochi anche quando la pena in concreto sia di pochi mesi. Ora in questo potrebbe essere veramente un pericolo di sperequazione. Bisogna cioè evitare che il promotore sfugga all'interdizione temporanea se riporta condanna a quattro anni e undici mesi e il partecipante incorra invece all'interdizione temporanea anche se è condannato soltanto a sei mesi di reclusione. Onde perfezionare questo punto pregherei la Presidenza di consentire alla Commissione di riesaminare la questione e, se del caso, proporre emendamenti al riguardo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso in merito alla proposta del senatore Rizzo Domenico.

TUPINI. La maggioranza della Commissione non ha alcuna difficoltà ad aderirvi.

PRESIDENTE. Aderisco volentieri anch'io alla proposta, in considerazione del fatto che probabilmente anche il quinto comma richiederà una discussione approfondita.

Pertanto il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri il senatore De Luca ha presentato una interpellanza al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, della quale ha chiesto che fosse fissata la data di discussione. Domando pertanto al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste quando il Governo potrebbe essere pronto a rispondere.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, il Governo ha bisogno di compiere alcune indagini piuttosto approfondite per poter rispondere dettagliatamente ed esattamente al senatore De Luca. Chiederei pertanto di poter rispondere verso la fine di febbraio, nella terza o quarta settimana, possibilmente nella quarta.

DE LUCA. Di fronte alla richiesta così motivata del Sottosegretario, non sarei (adopero il condizionale e ne spiegherò la ragione) alieno dallo accedervi, senonchè temo che *medio tempore* vadano distrutti quei nuclei che voglio salvare. Se l'onorevole Sottosegretario mi dà formale assicurazione che *medio tempore* ciò non succederà, sono d'accordo.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Penso che il Ministro prenderà certamente ogni cura affinchè i danni che il senatore De Luca paventa possano essere evitati.

DE LUCA. In seguito a questa assicurazione, consento alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste perchè l'interpellanza del senatore De Luca sia svolta nell'ultima seduta del mese di febbraio destinata allo svolgimento delle interpellanze.

(*È approvata*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'industria e del commercio e del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non hanno ancora trasmesso all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza i risultati delle inchieste o indagini compiute da funzionari dei rispettivi ministeri sulle gravi e onerosissime irregolarità verificatesi nel-

l'I.N.A. i cui fatti hanno scosso l'opinione pubblica per la loro portata, per il modo in cui si sono verificati e sviluppati e per le relative conseguenze (400).

CARMAGNOLA, COSATTINI, ZANARDI.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti gli interpellanti ed il Governo e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga rispondente a giustizia ed a esigenza politica chiedere a norma dell'articolo 556, n. 2 Codice procedura penale alla Corte di cassazione la revisione della sentenza di condanna pronunciata nel processo, celebratosi a Locri il 6 settembre 1939, a carico dei cittadini di Cirella del comune di Platì (Reggio Calabria) per un omicidio premeditato, in base alla quale sentenza ben dodici persone sono state condannate all'ergastolo.

L'interrogante fa rilevare che la sentenza suddetta è frutto di errore giudiziario, dovuto ad estorsione di dichiarazione degli imputati, mediante torture inenarrabili ed atroci sevizie — del resto rilevabili dalla narrativa della sentenza stessa — eseguite da agenti della polizia giudiziaria, durante l'istruttoria.

La sentenza, a dodici anni di distanza, suscita ancora stupore e grave turbamento morale in tutti gli strati della popolazione del Comune e di quelli viciniori, perchè è di coscienza generale l'errore giudiziario, com'è dimostrato dalla sottoscrizione da parte delle autorità civili e religiose e di numerosi cittadini in calce al ricorso diretto al Presidente della Repubblica, il cui testo, unitamente ad una copia della sentenza in parola, viene depositata alla segreteria della Presidenza del Senato a disposizione del Ministro.

In appoggio alla richiesta di revisione si esibiscono pure documenti contenenti dichiarazioni che costituiscono nuovi elementi di giudizio che infirmano la sentenza di Locri.

L'interrogante fa rilevare che egli scioglie la riserva espressa nel suo intervento durante il dibattito avvenuto in Senato in occasione della discussione generale sul disegno di legge concernente il riordinamento della Corte di assise, per cui oggi, fornito dei succitati documenti sente il dovere di avanzare la presente interrogazione nell'interesse della verità e di giustizia che sono a fondamento del vivere civile (1965);

MUSOLINO.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare coi fondi residuati dalle leggi 8 marzo 1949, n. 75 e 5 settembre 1951, n. 902, nei confronti del piccolo naviglio da cabotaggio e della pesca, la cui attività ha così chiara importanza nell'economia del Paese, tenuto conto anche delle perdite subite durante la guerra e della necessità di provvedere al rinnovamento di tale naviglio in base alle nuove esigenze (1966).

CARELLI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere con assoluta esattezza, senza omissioni le quali potrebbero anche essere ripieghi o simulazioni di abili ed esperti contabili, a quanti miliardi ammontano le spese per l'amministrazione fiduciaria della Somalia per ogni sorta di titoli già erogati, o in corso o predisposte da ogni Ministero chiamato a contribuire.

Domando, altresì, risposta alle seguenti domande:

1) quale è il numero dei funzionari, impiegati e dipendenti dell'amministrazione organizzata in Somalia per l'esecuzione del mandato;

2) quale e quanta forza militare è stata trasferita ed è presentemente in Somalia;

3) quali sono gli stipendi, le indennità tutte cumulativamente corrisposte al Capo dell'Amministrazione, a ciascuna categoria di

funzionari, impiegati, ufficiali e capi militari;

4) a quanto ammontano le tasse di passaggio pagate alla Società del Canale di Suez dalla prima spedizione all'ultima in quest'anno effettuata dallo Stato (2089).

CONTI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se in relazione con i recenti licenziamenti nello stabilimento delle raffinerie siciliane Olii Minerali (Rasiom), più dannosi perchè in periodo di disoccupazione invernale, i quali hanno provocato anche uno sciopero del personale, non ritengano di intervenire per ottenere il riassorbimento dei disoccupati e per favorire il potenziamento degli impianti della Rasiom, con vantaggio della industrializzazione della Sicilia e della maggiore occupazione dei lavoratori della provincia di Siracusa (2090).

RIZZO Giambattista.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in quale maniera si intende provvedere alla mancanza di personale necessario all'Istituto centrale di statistica per lo spoglio e la elaborazione dei dati relativi al censimento demografico ed a quello industriale e commerciale, dato che il personale recentemente messo a disposizione dalle altre pubbliche amministrazioni si è rilevato numericamente insufficiente e, in generale, qualitativamente inadatto; e dato che ogni ulteriore ritardo, oltre a diminuire il prestigio della statistica ufficiale italiana, toglierebbe ai dati elaborati gran parte della loro attualità e del loro interesse (2091).

CANALETTI GAUDENTI.

Al Ministro della difesa: il Ministro del tesoro, e specialmente il Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, in molte lettere dirette ai senatori che sollecitano giustamente pensioni arretrate, rispondono di frequente: « è stato sollecitato più volte il Distretto militare per il rilascio del foglio matricolare, o il nulla osta di prigionia, ecc. ».

Ad evitare che il diritto a pensione, consacrato dalla morte o dal sangue o dalla malattia, non sia — come vogliono giustizia e umanità — ingiustamente ritardato, propongo che il Ministero della difesa imponga ai Distretti un termine (quindici giorni o un mese) per le risposte. Questo sistema delle lungaggini ostacolanti un diritto non può essere più oltre tollerato (2092).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere perchè Luigi Chiarini è stato rimosso dal posto che degnamente teneva al Centro sperimentale di cinematografia e alla Direzione della notissima rivista « Bianco e Nero ».

(Chiarini è di fama internazionale nel campo cinematografico e chi lo sostituisce è un « Carneade » qualsiasi) (2093).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, giovedì, 31 gennaio, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

ROMITA. — *Al Ministro dell'interno.* — Il sottoscritto, preoccupato per le recenti vicende giudiziarie e per i deprecati episodi di Polizia, interpella l'onorevole Ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti ha preso ed intende prendere per evitare il ripetersi di tali dolorose vicende (388).

VENDITTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se e quali provvedimenti amministrativi e giudiziari intendano rispettivamente prendere nei rapporti dei funzionari e degli agenti di Polizia che, nel giudizio penale contro Lionello Egidi, ottennero con mezzi che integrano reati contro la persona e la libertà personale una confessione dell'imputato dichiarata inattendibile dal magistrato e tenta-

rono successivamente di convalidarla mediante artifici che integrano reati contro la amministrazione della Giustizia (389).

VENDITTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere: *a*) se ritenga conformi alla Costituzione e aderenti alle nostre tradizioni di civiltà le dichiarazioni fatte recentemente nel processo contro Lionello Egidi dal rappresentante del Pubblico Ministero, il quale, pur escludendo che vi fossero state sevizie e torture in danno dell'imputato, da parte degli organi di Polizia, ammise però in fatto che l'Egidi fosse stato oggetto di schiaffi, pugni e calci, e proclamò in diritto la legittimità dell'uso delle percosse da parte degli organi di Polizia in persona degli arrestati sottoposti a interrogatorio; *b*) se ritenga altresì, poichè tali percosse integrano il reato di cui all'articolo 608 Codice penale, o quanto meno il reato di cui all'articolo 591, aggravato ai sensi dell'articolo 61, n. 11, che abbia degnamente esplicato la sua missione di tutore della legge colui che di questa tesi antigiuridica, immorale e antiumana si è reso pubblicamente e funzionalmente assertore (390).

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Perchè dica se anche per le recenti ed ultime dimostrazioni della profonda e vasta crisi della Polizia, inconsapevole derivazione delle Polizie degli antichi Stati italiani e della Polizia del regno d'Italia; e per l'impossibilità costituzionale di interventi e di provvedimenti del Governo diretti ad assicurare un funzionamento degli organi giudiziari che soddisfi le esigenze del diritto e della giustizia, non ritenga di presentare senza ulteriore indugio il disegno di legge per l'elezione e il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, onde il Consiglio presieda all'Ordine giudiziario, assuma la direzione tecnica e morale degli organi giudiziari e il Ministro della giustizia possa esercitare la sua alta vigilanza ed esigere dal Consiglio superiore, ineccepibile amministrazione della Giustizia, che la Nazione ha il diritto di vedere attuata secondo i princìpi e le norme della Costituzione della Repubblica; e se non ritenga urgente procedere a una riforma radicale degli organi di Polizia, anzitutto e specialmente provvedendo alla preparazione dei funzionari e degli agenti con risoluto rifiuto delle teorie ispiratrici dell'azione delle Polizie degli antichi regimi, e l'applicazione del moderno diritto di Polizia e dei princìpi della Costituzione (391).

BERLINGUER (RIZZO Domenico). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente promuovere la costituzione di nuclei di Polizia giudiziaria all'esclusiva dipendenza dell'Autorità giudiziaria ai quali siano affidate le indagini per l'accertamento dei reati e la raccolta delle prove (393).

MACRELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, dopo gli ultimi episodi giudiziari, non creda opportuno presentare d'urgenza un disegno di legge per una riforma del Codice di procedura penale, che consenta alla difesa di intervenire in tutte le fasi di istruttoria, a garanzia della giustizia e a tutela della libertà dei cittadini (394).

PASTORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi in seguito alle continue violazioni di legge compiute da magistrati inquirenti, da ufficiali dei carabinieri e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza come è risultato in vari recenti e clamorosi processi (395).

SINFORIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in relazione ai recenti avvenimenti giudiziari, in che modo si è provveduto, dopo l'istituzione dell'ordinamento repubblicano, a dare agli organi della Polizia in genere e della Polizia giudiziaria in particolare, la conoscenza esatta e precisa del loro dovere e dei limiti, entro i quali deve svolgersi la loro funzione, per assicurare il rispetto dei diritti dei cittadini e della personalità umana, secondo i princìpi fissati dalla Carta costituzionale e dal Diritto pubblico vigente (396).

III. Svolgimento delle seguenti interrogazioni:

VENDITTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, di fronte alle fre-

quenti denunzie di eccessi e violenze, al fine di ottenere confessioni e delazioni, fatte da imputati (specialmente in processi indiziari) contro gli organi della Polizia giudiziara, non creda opportuno di provvedere con norme legislative da stralciarsi dalla stagnante riforma del Codice di procedura penale: *a*) a ribadire, con opportune e più gravi sanzioni per le denunzie suddette, per le quali nè Pubblico Ministero, nè giudici hanno mai creduto di dover procedere ai sensi di legge, la imperatività della norma dell'articolo 1 del Codice di procedura penale, in virtù del quale ad ogni denunzia deve seguire di ufficio azione penale quando non occorra querela di parte; *b*) a sottrarre agli organi di Polizia, in caso di arresto senza mandato o ordine dell'Autorità giudiziaria, la facoltà di detenzione o d'interrogatorio del prevenuto, mediante obbligo della Polizia di consegna immediata dell'arrestato all'Autorità giudiziaria, con la soppressione d'ogni iniziativa istruttoria della Polizia e con l'abolizione della detenzione del prevenuto nelle Questure, nei Commissariati o nelle caserme; *c*) a escludere dalle legali fonti di prova gli atti rinnovabili compiuti dalla Polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 222 e seguenti del Codice di procedura penale, i quali attualmente, nei casi in cui non si sia ad essi sovrapposta la successiva indagine del magistrato, finiscono per assumere attraverso la lettura consentita dell'articolo 463 del Codice di procedura penale un valore probatorio eguale a quello degli atti del magistrato. L'interrogante ritiene che l'ovvia validità giuridica, etica e sociale degli invocati provvedimenti sia il solo mezzo atto a reintegrare nell'interesse del Paese il necessario prestigio di organi e funzioni attualmente oggetto di dannose o non infondate riserve e perplessità (1950).

PERSICO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intenda rendere effettivamente operante il disposto dell'articolo 109 della Costituzione, con la formazione di un Corpo specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria, attuando così la volontà chiaramente manifestata dall'Assemblea costituente con l'ordine del giorno approvato nella seduta del 26 novembre 1947 (1948-*Urgenza*).

PERSICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non intenda presentare al più presto uno speciale disegno di legge, che stabilisca l'intervento della difesa nella istruttoria penale fin dal primo interrogatorio dell'imputato.

Ciò senza attendere la lontana riforma del Codice di procedura penale, e per adeguare — almeno su questo punto — la nostra alle più progredite legislazioni penali (1949-*Urgenza*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Riforma della carriera diplomatica (900-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. TARTUFOLI. — Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B*, e XI di gruppo *C*, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato (1767).

4. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*).

BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

6. Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-

to 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

8. Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per la costruzione in Napoli di case ultrapopolari (1788-*Urgenza*).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949 (1955) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 (2033) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 (1861).

12. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzione internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali, commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, con Protocollo addizionale firmati a Ginevra il 16 giugno 1949, nonchè del Protocollo addizionale firmato a Ginevra l'11 marzo 1950 (1863).

13. Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo 1950 (1793) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento del Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35) (*Nella seduta del 12 dicembre 1951 rinviata la discussione alla terza decade di febbraio 1952*).

VII. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VIII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco, per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti